



COMITATO LIBERAZIONE NAZIONALE VENETO

(Art. 96.3 P° Protocollo Convenzione di Ginevra 1977 - legge n. 762 del 18 dicembre 1995)



Venezia Palazzo Ducale, 20 luglio 2021

Prot. N. DPL20072100018

Atto giuridico pubblico Internazionale "Indennizzi per gravi violazioni di obblighi derivanti da norme imperative del diritto internazionale".

Il Comitato di liberazione Nazionale Veneto, in accordo con l'Autorità di governo Nazionale Veneto e del Consiglio Nazionale Veneto, stabilisce l'importo di indennizzo annuale di 20 miliardi di euro, da versare direttamente sul conto corrente istituzionale del Comitato di Liberazione Nazionale Veneto, a disposizione del Governo e per la distribuzione diretta nei conti correnti a tutto il popolo Veneto autodeterminato, come da diritto internazionale. Il Diritto impone all'Organizzazione Internazionale sui generis definita "Unione europea" le scuse ed impone alla Commissione europea, nel rispetto del consiglio d'Europa, disposizioni per l'apertura di un conto corrente istituzionale di Governo, intestato al Comitato di Liberazione Nazionale Veneto per il versamento annuale dell'indennizzo, fino a cessazione del perpetrato crimine contro l'umanità. Impone inoltre di non creare discriminazioni e disuguaglianze tra i popoli, avendo riconosciuto la Commissione europea i popoli in autodeterminazione. La qualificazione e la quantificazione degli obblighi in materia di autodeterminazione sono determinati da violazioni a promuovere gli obblighi erga omnes, per l'attuazione del diritto di autodeterminazione dei popoli europei e del popolo Veneto, in conformità alle disposizioni dello Statuto delle Nazioni Unite. L'indennizzo di 20 miliardi di euro dovrà essere versato per il 70% dall'Organizzazione internazionale sui generis "Unione europea" e per il 30% dallo Stato italiano a 30 giorni dalla ricevente. Il Presente "Atto giuridico pubblico internazionale Indennizzi" sarà inviato alla Corte penale internazionale e ad altre Corti internazionali a tutela dei diritti umani.

Violazioni di obblighi erga omnes, lo Statuto BCE viola i diritti umani (v. Sentenza del Secondo Senato del 5 maggio 2020. Corte Costituzionale federale tedesca). Conseguenze discriminatorie di disuguaglianze derivanti dallo Statuto BCE-Eurosistema di politica monetaria convenzionale indipendente, di sua esclusività, disgiunta dalla politica economica reale degli Stati aderenti.

Dal Segretario generale dell'Organization for Economic Co-operation and Development (OCSE) Mr. Angel Gurría: "l'Ocse è vincolata ai principi e agli obiettivi definiti dall'Atto di Helsinki del 1975 e dalla Carta di Parigi del 1990".

Eseguito da:

Comitato Liberazione Nazionale Veneto d'Europa.

Dipartimento federale degli affari esteri del Comitato Liberazione Nazionale Veneto d'Europa

Governo del Consiglio Nazionale del Popolo Veneto.

Organizzazione per la Liberazione dei Territori Veneti.

Commissione diritti umani.

Autorità Nazionale Veneta.

Ufficio Affari Legali del Consiglio Legislativo del Popolo Veneto.

A:





COMITATO LIBERAZIONE NAZIONALE VENETO

(Art. 96.3 P. Protocollo Capovolgimento di Genova 1977 - legge n. 762 del 11 dicembre 1995)



L'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza Josep Borrell, Consiglio europeo. Palazzo Europa, Palazzo Justus Lipsius. Rue de la Loi, 155 Bruxelles.

Al Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea Jeppe Tranholm-Mikkelsen.

Al Presidente del Consiglio d'Europa Charles Michel. Rue de la Loi, 155. Palazzo Europa, Bruxelles

Al Presidente del Parlamento europeo David Maria Sassoli, 7 Place Adrien Zeller, Allée du Printemps B.P. 1024, 67070 Strasbourg, Francia.

Nei confronti dei membri dell'Organizzazione internazionale sui generis "Unione europea" per gravi violazioni di obblighi derivanti da norme imperative, l'obbligo di cooperare per porre fine con mezzi leciti alla violazione, nonché l'obbligo di non riconoscere come legittima la relativa situazione di fatto:

Alla Commissione europea: Presidente della Commissione Ursula von der Leyen, Frans, Margrethe Vestager, Valdis Dombrovskis, Josep Borrell, Fontelles Maroš Šefčovič, Věra Jourová, Dubravka Šuica, Margaritis Schinas, Johannes Hahn, Mariya Gabriel, Nicolas Schmit, Paolo Gentiloni, Janusz Wojciechowski, Thierry Breton, Elisa Ferreira, Stella Kyriakides, Didier Reynders, Helena Dalli, Ylva Johansson, Janez Lenarčič, Adina Vălean, Olivér Várhelyi, Jutta Urpilainen, Kadri Simson, Virginijus Sinkevičius, Mairead McGuinness.

Ai Membri del Consiglio europeo: Charles Michel Presidente del Consiglio europeo, Sebastian Kurz, Rumen Radev, Nicos Anastasiades, Mette Frederiksen, Kaja Kallas, Emmanuel Macron, Kyriakos Mitsotakis, Mario Draghi, Gitanas Nausėda, Robert Abela, Mateusz Morawiecki, Klaus Werner Iohannis, Janez Janša, Stefan Löfven, Alexander De Croo, Andrej Plenković, Andrej Babiš, Micheál Martin, Sanna Marin, Angela Merkel, Viktor Orbán, Krišjānis Kariņš, Xavier Bettel, Mark Rutte, António Costa, Eduard Heger, Pedro Sánchez.

Al Consiglio direttivo della BCE: Christine Lagarde Presidente della Banca centrale europea, Luis de Guindos, Frank Elderson, Philip R. Lane, Fabio Panetta, Isabel Schnabel, Pierre Wunsch, Jens Weidmann, Madis Müller, Gabriel Makhlouf, Yannis Stournaras, Pablo Hernández de Cos, François Villeroy de Galhau, Ignazio Visco, Constantinos Herodotou, Mārtiņš Kazāks, Gediminas Šimkus, Gaston Reinesch, Edward Scicluna, Klaas Knot, Robert Holzmann, Mário Centeno, Boštjan Vasle, Peter Kažimír, Olli Rehn.

All'Esperto Indipendente per la Promozione di un Ordine Internazionale Democratico ed Equo, Mr. Livingstone Sewanyana, Ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani (OHCHR), Palais des Nations, 10 CH-1211 Ginevra, Svizzera.

Stato italiano: Presidente della Repubblica italiana e del Consiglio superiore della magistratura Sergio Mattarella e Vicepresidente David Ermini, Presidente della Corte costituzionale, Giancarlo Coraggio, Primo ministro, Draghi Mario.

e p. c.

Al Segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres. U.N. Office of Legal affairs Mr. Miguel de Serpa Soares, 760 United Nations Plaza, New York, NY 10017, USA.

Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights

Consiglio per i diritti umani

Comitato per l'eliminazione della discriminazione razziale (CERD)

Comitato per i diritti economici, sociali e culturali (CESCR)

Comitato per i diritti umani (CCPR)

Comitato per l'eliminazione della discriminazione contro le donne (CEDAW)

Comitato contro la tortura (CAT)

Comitato sui diritti dell'infanzia (CRC)

Comitato sui lavoratori migranti (CMW)

Sottocommissione per la prevenzione della tortura (SPT)

Comitato sui diritti delle persone con disabilità (CRPD)

Comitato per le sparizioni forzate (CED)

Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR)

Ufficio per il coordinamento degli affari umanitari (OCHA)

Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO)

Comitato permanente inter-agenzie (IASC)

Sede del Governo: Palazzo Ducale -Venezia

Sede Operativa - Via Strada per Fratta, 35 - 33077 Sacile (PN) - Territori Veneti Occupati

segreteria@clnveneto.net - www.clnveneto.net



COMITATO LIBERAZIONE NAZIONALE VENETO
(Art. 96.3 1° Protocollo Convenzione di Ginevra 1977 - legge n.762 del 11 dicembre 1985)



DESA (Dipartimento per gli affari economici e sociali)
Commissione sulla condizione delle donne (CSW)
Divisione per il progresso delle donne (DAW)
Fondo delle Nazioni Unite per la popolazione (UNFPA)
Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia (UNICEF)
Entità delle Nazioni Unite per l'uguaglianza di genere e l'emancipazione delle donne (UN-Women)
Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (UNDP)
U.N. - OHCHR Ms. Michelle Bachelet Jeria Palais Wilson -Rue de Paquis, 52 CH-1201 Genève - SUISSE.
Al Presidente dell'Assemblea Generale dell'ICRC Sig. Peter Maurer
Organization for Economic Co-operation and Development (OCSE) Secretary-General Mr. Angel Gurría. 2,
Rue André Pascal 75775 Paris Cedex 16 - FRANCE.

Io credo nella democrazia diretta, perché sprigiona le energie di ogni essere umano. Preferisco piuttosto appartenere a una nazione povera che sia libera piuttosto che ad una nazione ricca che abbia smesso di essere innamorata della libertà. Tu non sei qui semplicemente per vivere. Tu sei qui per poter permettere al mondo di vivere più ampiamente, con una visione più grande, con uno spirito più elevato di speranza e risultati. Tu sei qui per arricchire il mondo ed impoverisci te stesso se dimentichi questo compito. Se venite da me e mi minacciate a pugni stretti, penso che vi renderò la pariglia. Ma se venite da me e dite: "Sediamoci un attimo e parliamone" e se abbiamo idee diverse cerchiamo di capire i motivi di divergenza, vedrete che con un po' di pazienza si riuscirà a conciliare i due punti di vista. Il potere consiste nella propria capacità di collegare bene la propria volontà coi propositi degli altri, di guidare con la ragione e col dono della collaborazione. La democrazia non è tanto una forma di governo quanto una serie di principi. Il diritto è molto più prezioso della pace.

Thomas Woodrow Wilson

All' Ufficio del Procuratore (OTP) per l'accertamento dei reati che rientrano nella giurisdizione della Corte.

A Sua Eccellenza Procuratore Sig.ra Fatou Bensouda.

A sua Eccellenza vice Procuratore signor James Stewart.

Alla Divisione Giurisdizione, Complementarità e Cooperazione.

Alla Divisione Investigativa.

Alla Divisione dell'Accusa.

Comunicazione all'Ufficio del Procuratore della Corte penale internazionale ai sensi degli articoli dello Statuto di Roma:

Art. 4/2 Status giuridico e poteri della Corte. (Allegato 1 adesione allo Statuto di Roma)

Per i Crimini erga omnes del principio di autodeterminazione del popolo Veneto, della personalità giuridica internazionale del Comitato Liberazione Nazionale Veneto d'Europa, in virtù della quale è soggetto di autonoma imputazione giuridica, nell'attuazione esigibile delle norme imperative, le quali producono obblighi collettivi e le cui norme produttive di obblighi collettivi sono inderogabili, di competenza della Corte, dallo Stato e organi dello Stato italiano e dall'Organizzazione internazionale sui generis Unione europea. Violazione rimarcata dalla Corte internazionale di giustizia con la sentenza del 30 giugno 1995 relativa al caso del Timor Est (Portogallo c. Australia). In particolare, al punto 29 della sentenza si legge



COMITATO LIBERAZIONE NAZIONALE VENETO

(Art. 96.3 P° Protocollo Convenzione di Ginevra 1977 - legge n.762 del 11 dicembre 1995)



che «in the Court's view, Portugal's assertion that the right of peoples to self-determination, as it evolved from the Charter and from United Nations practice, has an erga omnes character, is irreproachable. The principle of self-determination of peoples has been recognized by the United Nations Charter and in the jurisprudence of the Court; it is one of the essential principles of contemporary international law». In senso conforme si veda il parere consultivo del 9 luglio 2004 della Corte internazionale di giustizia, par. 156, relativo alle conseguenze giuridiche della costruzione di un muro nei territori palestinesi occupati (consultabile su <http://www.icj-cij.org/docket/files/131/1670.pdf>). Sull'autodeterminazione come fonte di obblighi erga omnes v. anche A. Sinagra, P. Bargiacchi, *Lezioni di diritto internazionale*, cit., p. 162. Sugli obblighi erga omnes nel diritto internazionale v. P. Picone, *Comunità internazionale e obblighi «erga omnes»*, Napoli, 2013; Id., *Gli obblighi «erga omnes», tra passato e futuro*, in *Rivista di diritto internazionale*, 2015, p. 1081 ss.; Id., *Le reazioni collettive ad un illecito «erga omnes» in assenza di uno Stato individualmente leso*, in *Rivista di diritto internazionale*, 2013, p. 5 ss.; Id., *Il ruolo dello Stato leso nelle reazioni collettive alle violazioni di obblighi «erga omnes»*, in *Rivista di diritto internazionale*, 2012, p. 957 ss.; Id., *Obblighi erga omnes e codificazione della responsabilità degli Stati*, in *Rivista di diritto internazionale*, 2005, p. 893 ss.; Id., *Le Nazioni Unite nel nuovo scenario internazionale. Nazioni Unite ed obblighi «erga omnes»*, in *La Comunità Internazionale*, 1993, p. 709 ss.; V. Starace, *La responsabilité résultant de la création des obligations à l'égard de la Communauté Internationale*, in *Recueil des cours de l'Académie de droit international*, vol. 153, 1976, p. 271 ss.; B. Simma, *From Bilateralism to Community Interests in International Law*, in *Recueil des cours de l'Académie de droit international*, vol. 250, 1994, p. 229 ss.; T. Gazzini, *Il contributo della Corte Internazionale di Giustizia al rispetto degli obblighi erga omnes in materia di diritti umani*, in *La Comunità Internazionale*, 2000, p. 19 ss.; S. Forlati, *Azioni dinanzi alla Corte internazionale di giustizia rispetto a violazioni di obblighi erga omnes*, in *Rivista di diritto internazionale*, 2001, p. 69 ss.; G. Gaja, *Les obligations et les droits erga omnes en droit international*, in *Annuaire de l'Institut de droit international*, vol. 71, 2005, p. 117 ss.; v. B. Conforti, *Diritto internazionale*, Napoli, 2015, p. 187, I. Brownlie e, *Principles of Public International Law*, Oxford, 2008, p. 511; A. Cassese, *Self-Determination of Peoples. A Legal Reappraisal*, Cambridge, 1995, p. 140, R. Luzzatto, *Il diritto internazionale generale e le sue fonti*, in S.M. Carbone, R. Luzzatto, A. Santamaria (a cura di), *Istituzioni di diritto internazionale*, cit., p. 82, A. Sinagra, P. Bargiacchi, *Lezioni di diritto internazionale*, cit., p. 158, E. Cannizzaro, *Diritto internazionale*, cit., pp. 250-251, nonché, con specifico riguardo per il caso di specie A. Annoni, *C'è un giudice per il Sahara occidentale*, cit., p. 875. In generale sullo jus cogens v. G. Morelli, *A proposito di norme internazionali cogenti*, in *Rivista di diritto internazionale*, 1968, p. 108 ss.; A. Verdross, *Jus Dispositivum and Jus Cogens in International Law*, in *American Journal of International Law*, 1966, p. 55 ss.; M. Virall y, *Réflexions sur le "jus cogens"*, in *Annuaire Français de droit international*, vol. 12, 1966, p. 5 ss.; A. Gomez Robledo, *Le jus cogens international: sa genèse, sa nature, ses fonctions*, in *Recueil des cours de l'Académie de droit international*, v. 172, 1981, p. 9 ss.; L. Hannikainen, *Peremptory Norms (Jus Cogens) in International Law*, Helsinki, 1988; R. Kolb, *Théorie du ius cogens international*, Parigi, 2001; A. Orakelashvili, *Peremptory Norms in International Law*, Oxford, 2006; C. Focarelli, *Promotional Jus Cogens: A Critical Appraisal of Jus Cogens' Legal Effects*, in *Nordic Journal of International Law*, 2008, p. 429 ss.; Id., *I limiti dello jus cogens nella giurisprudenza più recente*, in *Rivista di diritto internazionale*, 2007, p. 637 ss.; Id., *Jus Cogens senza prassi?*, in L. Panella, E. Spatafora (a cura di), *Studi in onore di Claudio Zanghì*, vol. 1, Torino, 2011, p. 251 ss.; Per identificare la posizione sovraordinata dello jus cogens E. Cannizzaro, *Diritto internazionale*, cit., pp. 245-246 parla di «diritto 'superiore' rispetto alla sfera normativa 'ordinaria'», sottolineando come la sfera di valori ad esso sottesa, al contrario delle norme consuetudinarie «ordinarie», costituisca un limite alla capacità contrattuale degli Stati. La stessa Corte di Cassazione dello Stato italiano incriminato, nella nota sentenza Ferrini (Cass. civ., S.U., sent. 11 marzo 2004, n. 5044), affermando che la deportazione e il lavoro forzato costituiscono dei crimini di

Sede del Governo: Palazzo Ducale -Venezia

Sede Operativa - Via Strada per Fratta, 35 - 33077 Sacile (PN) - Territori Veneti Occupati

segreteria@clnveneto.net - www.clnveneto.net



COMITATO LIBERAZIONE NAZIONALE VENETO

(Art. 96.1° Protocollo Convenzione di Ginevra 1977 - legge n. 762 del 11 dicembre 1985)



guerra contrari alla libertà e la dignità della persona umana, ha riconosciuto espressamente la nozione di jus cogens, riconducendovi quei valori fondamentali posti ai vertici della gerarchia delle norme di diritto internazionale. In tal modo è stato escluso che eventuali violazioni di tali valori possano essere coperte dall'immunità dalla giurisdizione di cui beneficiano gli Stati. Per tutti v. G. Gaja, Jus Cogens beyond the Vienna Convention, in Recueil des cours de l'Académie de droit international, vol. 172, 1981, p. 271 ss; N. Ronzitti, Trattati contrari a norme imperative del diritto internazionale, in Aa.Vv., Studi in onore di Giuseppe Sperduti, Milano, 1984, p. 216 ss.

Azioni criminali che riguardano:

Art. 5/1

- a) crimine di genocidio;
- b) crimini contro l'umanità;
- c) crimini di guerra;
- d) crimine di aggressione

Art. 6 Crimine di genocidio,

- b) Cagionare gravi lesioni all'integrità fisica o psichica di persone appartenenti al gruppo;
- c) Sottoporre deliberatamente persone appartenenti al gruppo a condizioni di vita tali da comportare la distruzione fisica, totale o parziale, del gruppo stesso;

Art. 7 Crimini contro l'umanità, paragrafo 1:

- e) Imprigionamento o altre gravi forme di privazione della libertà personale in violazione di norme fondamentali di diritto internazionale;
- h) Persecuzione contro un gruppo o una collettività dotati di propria identità, ispirata da ragioni di ordine politico, razziale, nazionale, etnico, culturale, religioso o di genere sessuale ai sensi del paragrafo 3 o da altre ragioni universalmente riconosciute come non permissibili ai sensi del diritto internazionale, collegate ad atti previsti dalle disposizioni del presente paragrafo o a crimini di competenza della Corte;
- j) Crimine di apartheid;
- k) Altri atti inumani di analogo carattere diretti a provocare intenzionalmente grandi sofferenze o gravi danni all'integrità fisica o alla salute fisica o mentale.

Agli effetti del paragrafo 1:

- g) per «persecuzione» s'intende la intenzionale e grave privazione dei diritti fondamentali in violazione del diritto internazionale per ragioni connesse all'identità del gruppo o della collettività;
- h) per «crimine di apartheid» s'intendono gli atti inumani di carattere analogo a quelli indicati nelle disposizioni del paragrafo 1, commessi nel contesto di un regime istituzionalizzato di oppressione siste-



COMITATO LIBERAZIONE NAZIONALE VENETO

(Art. 96.3 1° Protocollo Convenzione di Ginevra 1977 - legge n.762 del 18 dicembre 1985)



matica e di dominazione da parte di un gruppo razziale su altro o altri gruppi razziali ed al fine di perpetuare tale regime;

Art. 8 Crimini di guerra. (Allegato 2 Trattato dichiarazione di belligeranza formula di Vienna)

1. La Corte ha competenza a giudicare sui crimini di guerra, in particolare quando commessi come parte di un piano o di un disegno politico o come parte di una serie di crimini analoghi commessi su larga scala.

2. Agli effetti dello Statuto, si intende per «crimini di guerra»:

a) Gravi violazioni della Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949, vale a dire uno qualsiasi dei seguenti atti posti in essere contro persone o beni protetti dalle norme delle Convenzioni di Ginevra:

III) cagionare volontariamente grandi sofferenze o gravi lesioni all'integrità fisica o alla salute;

IV) distruzione ed appropriazione di beni, non giustificate da necessità militari o compiute su larga scala illegalmente ed arbitrariamente;

VI) privare volontariamente un prigioniero di guerra o altra persona protetta del suo diritto ad un equo e regolare processo;

b) Altre gravi violazioni delle leggi e degli usi applicabili, all'interno del quadro consolidato del diritto internazionale, nei conflitti armati internazionali, vale a dire uno qualsiasi dei seguenti atti:

II) dirigere intenzionalmente attacchi contro beni di carattere civile, cioè beni che non siano obiettivi militari;

VIII) il trasferimento, diretto o indiretto, ad opera della potenza occupante, di parte della propria popolazione civile nei territori occupati o la deportazione ed il trasferimento di tutta o di parte della popolazione del territorio occupato all'interno o all'esterno di tale territorio;

IX) dirigere intenzionalmente attacchi contro edifici dedicati al culto, all'educazione, all'arte, alla scienza o a scopi umanitari, a monumenti storici, ad ospedali e luoghi dove sono riuniti i malati ed i feriti, purché tali edifici non siano obiettivi militari;

XIII) distruggere o confiscare beni del nemico, a meno che la confisca o la distruzione non siano imperativamente richieste dalle necessità della guerra;

XIV) dichiarare aboliti, sospesi od improcedibili in giudizio diritti ed azioni dei cittadini della nazione nemica;

XX) violare la dignità della persona, in particolare utilizzando trattamenti umilianti e degradanti;

Art. 8bis Crimine di aggressione. (Allegato 3: Violazione sedi della Persona giuridica internazionale Comitato Liberazione Nazionale veneto) (Allegato 4: Atto istitutivo-costitutivo depositato alle Nazioni Unite), sequestro documenti istituzionali in formato cartaceo ed informatico, documentati dallo stesso Stato italiano e video documentale).

Art. 4/2 Status giuridico e poteri della Corte.



COMITATO LIBERAZIONE NAZIONALE VENETO

(Art. 56.3 P° Protocollo Convenzione di Ginevra 1977 - legge n. 762 del 11 dicembre 1985)



Art. 5/1 Crimini di competenza della Corte- a) -b) -c) -d).

Art. 6 Crimine di genocidio, b) -c).

SI APPLICANO GLI ARTICOLI SULLA RESPONSABILITÀ DELLA COMMISSIONE DEL DIRITTO INTERNAZIONALE.

CAPITOLO II RIPARAZIONE DEL PREGIUDIZIO

Articolo 34, 35, 36, 37, 38, 39,

CAPITOLO III GRAVI VIOLAZIONI DI OBBLIGHI DERIVANTI DA NORME IMPERATIVE DEL DIRITTO INTERNAZIONALE GENERALE

Articolo 40, 41

L'ATTO INTERNAZIONALMENTE ILLECITO DI UNO STATO

CAPITOLO I PRINCIPI GENERALI

Articolo 1, 2, 3

CAPITOLO II ATTRIBUZIONE DI UN COMPORTAMENTO ALLO STATO

Articolo 4, 5,6,7, 8, 10/ 1, 2, 3,

CAPITOLO III VIOLAZIONE DI UN OBBLIGO INTERNAZIONALE

Articolo 12, 14/2, 15/1,2.

Articolo 26

il Progetto di articoli sulla responsabilità internazionale degli Stati della Commissione del diritto internazionale del 2001, all'art. 26, afferma che «nessuna disposizione del presente capitolo esclude l'illiceità di ogni atto di uno Stato che non sia conforme ad un obbligo derivante da una norma imperativa del diritto internazionale generale». Inoltre, gli artt. 40 e 41 del Progetto impongono agli Stati, in caso di gravi violazioni di obblighi derivanti da norme imperative, l'obbligo di cooperare per porre fine con mezzi leciti alla violazione, nonché l'obbligo di non riconoscere come legittima la relativa situazione di fatto.

La codificazione del 2001 da parte della CDI: I due elementi costitutivi del fatto illecito: a) la violazione di una norma internazionale vincolante per lo Stato e b) l'attribuzione della condotta allo Stato. Il fatto illecito (violazione+attribuzione) comporta un nuovo rapporto giuridico, chiamato della responsabilità internazionale. Tipi di violazioni di norme: La CDI distingue tre tipi di violazioni di norme secondo una classificazione temporale: 1) Violazioni determinate da un comportamento definito nel tempo ma i cui effetti possono perdurare (es. esproprio illegittimo). 2) Violazioni continuative (es. detenzione di ostaggi). 3) Violazioni costituite da una pluralità di atti (es. Metaclad). Attribuzione del comportamento illecito. 1) il comportamento illecito è posto in essere da un organo dello Stato (art. 4 CDI). 2) Il comportamento illecito è posto in essere da uno o più individui autorizzati dallo Stato ad esercitare autorità di governo (art. 5 CDI). 3) Il comportamento illecito è posto in essere da soggetti che agiscono sotto il controllo dello Stato (art. 8): sentenze CIG Nicaragua e Bosnia/Serbia. Il contenuto del rapporto di responsabilità: le conseguenze giuridiche. Obbligo di riparazione in capo allo Stato responsabile. La ripa-



COMITATO LIBERAZIONE NAZIONALE VENETO

(Art. 36.3 P Protocollo Convenzione di Ginevra 1977 - legge n.762 del 11 dicembre 1995)



razione si può articolare in: a) restituzione; b) espressione di scuse e garanzie di non ripetizione; c) risarcimento. La riparazione in senso ampio. La protesta come strategia riparatoria delle norme giuridiche violate. Nel contenzioso giudiziario l'accertamento dell'illecito ha effetto riparatorio (v. Camerun/Nigeria, Gabčíkovo Nagymaros e OMC). Rileva anche l'obbligo primario di cessazione dell'illecito *Jus cogens* e delle norme imperative. il Progetto di articoli sulla responsabilità internazionale degli Stati della Commissione del diritto internazionale del 2001, all'art. 26, afferma che «nessuna disposizione del presente capitolo esclude l'illiceità di ogni atto di uno Stato che non sia conforme ad un obbligo derivante da una norma imperativa del diritto internazionale generale». Inoltre, gli artt. 40 e 41 del Progetto impongono agli Stati, in caso di gravi violazioni di obblighi derivanti da norme imperative, l'obbligo di cooperare per porre fine con mezzi leciti alla violazione.

La qualificazione degli obblighi in materia di autodeterminazione alla stregua di obblighi *erga omnes*, si ritrova anche nel preambolo della risoluzione adottata dall'Institut de droit international, alla sessione di Cracovia del 2005, su «Obligations erga omnes in International Law»: *Annuaire de l'Institut de droit international*, vol. 71-II (2005), 2006, p. 287.

Violazioni dei diritti sostanziali e processuali riconosciuti dalla Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali (CEDU).

Articolo 6 paragrafo 1,2,3

L'assenza di una pattuizione di accordo per l'attuazione del diritto di autodeterminazione del popolo Veneto, ai territori Veneti autoctoni e di tutti i popoli d' Europa, ha spinto il Comitato Liberazione Nazionale Veneto, in veste di rappresentante del popolo Veneto, ad impugnare la giurisdizione imposta dell' Organizzazione internazionale sui generis Unione europea, attraverso una domanda di annullamento mediante ricorso ex art. 263, comma 4, TFUE, norma che consente a persone fisiche e giuridiche di proporre un ricorso contro gli atti adottati nei loro confronti o che le riguardino direttamente.

L'art. 263 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea disciplina l'esercizio del potere di controllo di legittimità sugli atti delle istituzioni attribuito alla Corte di giustizia dell'Unione europea nel caso di incompetenza, violazione delle forme sostanziali, violazione dei trattati o di qualsiasi regola di diritto relativa alla loro applicazione e di sviamento di potere. A tal fine, oltre agli Stati membri, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, alla Banca centrale europea, alla Corte dei Conti e al Comitato delle regioni, possono rivolgersi alla Corte con il ricorso d'annullamento anche le persone fisiche e giuridiche. In proposito, il quarto comma dell'articolo dispone: «Qualsiasi persona fisica o giuridica può proporre, alle condizioni previste al primo e secondo comma, un ricorso contro gli atti adottati nei suoi confronti o che la riguardano direttamente e individualmente e contro gli atti regolamentari che la riguardano direttamente e che comportano alcuna misura d'esecuzione». Per un inquadramento generale sul ricorso d'annullamento si veda P. Manzini, *Ricorso di annullamento: riforma e controriforma*, in *Il Diritto dell'Unione Europea*, 2002, p. 717 ss.; P. Pallaro, *Il ricorso di annullamento degli atti comunitari da parte dei privati: proposte di lettura dell'attuale giurisprudenza*, in *Rivista Italiana di Diritto Pubblico Comunitario*, 2002, p. 87 ss.; F. Alcino, *Il ricorso di annullamento delle persone fisiche e giuridiche. Passato, presente e possibile futuro: pregi e difetti di una ricostruzione giurisprudenziale*, in *Diritto pubblico comparato ed europeo*, 2006, p. 968 ss.; M. Miglioranza, *Il ricorso di annullamento tra verifica della legittimità degli atti comunitari e garanzia degli interessi dei cittadini*, in *Rivista Italiana di Diritto Pubblico Comunitario*, 2004, p. 1512 ss, oltre ai contributi contenuti in B. Nascimbene, L. Daniele (a cura di), *Il ricorso di annullamento nel trattato istitutivo della Comunità Europea*, Milano, 1998. Più specificamente, sul ricorso d'annullamento a seguito dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona v.

Sede del Governo: Palazzo Ducale -Venezia

Sede Operativa - Via Strada per Fratta, 35 - 33077 Sacile (PN) - Territori Veneti Occupati

segreteria@clnveneto.net - www.clnveneto.net



COMITATO LIBERAZIONE NAZIONALE VENETO

(Art. 96.3 P Protocollo Convenzione di Ginevra 1977 - legge n.762 del 11 dicembre 1995)



S. Marino, La legittimazione attiva dei privati nel ricorso per annullamento: quali novità a seguito del Trattato di Lisbona?, in *Diritto pubblico comparato ed europeo*, 2014, p. 1126 ss.; E. Fontana, Il ricorso di annullamento dei privati nel Trattato di Lisbona, in *Il Diritto dell'Unione Europea*, 2010, p. 53 ss.; A.M. Romito, Il ricorso per annullamento ed i limiti alla tutela dei ricorrenti non privilegiati, in *Studi sull'integrazione europea*, 2013, p. 525 ss.; G. Donà, Il ricorso di annullamento e le novità introdotte dal Trattato di Lisbona, in *Diritto comunitario e degli scambi internazionali*, 2010, p. 567 ss. Sul punto v. F. Marcelli, La condizione giuridica internazionale del Fronte Polisario, cit., p. 293 ss., il quale ha parlato di «relazione genetica» del Fronte Polisario con la SADR, in virtù della centralità del ruolo da questo rivestito nel corso della proclamazione della SADR stessa. Con tale proclamazione il popolo saharawi ha annunciato la creazione di un nuovo Stato sovrano, nel cui Consiglio provvisorio sono confluiti i membri del Fronte. Quest'ultimo ha comunque mantenuto il ruolo di referente e rappresentante politico, tanto che nell'inquadrare il rapporto tra la SADR e il Fronte Polisario si è parlato di «due aspetti di una medesima forma di organizzazione politica del popolo saharawi», indirizzata, da un lato, alla realizzazione di un potere di governo e, dall'altro, all'attuazione dell'autodeterminazione (ivi, p. 295). La sentenza della Corte di giustizia del 28 ottobre 1982, C-135/81, *Groupement des Agences de voyages c. Commissione*, nella quale la Corte ha dichiarato la ricevibilità di un ricorso presentato da un'«associazione occasionale di dieci agenzie di viaggio riunitesi per rispondere insieme ad un bando» contro la decisione di esclusione dalla gara emessa dalla Commissione. In tale occasione la Corte ha osservato che la nozione di «persona giuridica» di cui al quarto comma dell'articolo 263, TFUE, non coincide necessariamente con quelle proprie dei vari ordinamenti giuridici degli Stati membri. Più dettagliatamente, la Corte di giustizia in due pronunce dell'8 ottobre 1974 (C-175/73, *Union syndicale-Service public européen e altri c. Consiglio*, punto 9 ss. e C-18/74, *Syndicat général du personnel des organismes européens c. Commissione*, punto 5 ss.) ha elaborato alcuni criteri utili nell'attribuzione della capacità di agire ex art. 263, quarto comma, TFUE, tra i quali figura anche la presenza di uno statuto e di una struttura interna «tali da garantire l'autonomia necessaria per agire quale entità responsabile nell'ambito dei rapporti giuridici». S. Bariatti, *L'interpretazione delle convenzioni internazionali di diritto uniforme*, Padova, 1986, p. 283 ss., L. Mari, *Il diritto processuale civile della Convenzione di Bruxelles*, Padova, 1991, p. 47 ss. Si richiama la sentenza della Corte di giustizia, C-445/07 P e C-455/07 P, *Commissione c. Ente per le Ville Vesuviane e Ente per le Ville Vesuviane c. Commissione*, sent. 10 settembre 2009, punto 45. La giurisprudenza della Corte di giustizia secondo la quale gli accordi internazionali conclusi dall'Unione con Stati terzi possiedono effetto diretto, quando, alla luce del loro tenore, del loro oggetto e della loro natura, stabiliscono obblighi chiari e precisi che non sono subordinati all'intervento di altri atti ulteriori (cfr. Corte di giustizia, C-240/09, *Lesoochranárske zoskupenie*, sent. 8 marzo 2011, punto 44). Tra i diritti fondamentali tutelati dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, i diritti alla dignità umana, alla vita e all'integrità della persona (art. da 1 a 3), la proibizione della schiavitù e del lavoro forzato (art. 5), la libertà professionale (art. 15), la libertà d'impresa (art. 16), il diritto di proprietà (art. 17), il diritto a condizioni di lavoro giuste ed eque, il divieto del lavoro minorile e la protezione dei giovani sul luogo di lavoro (artt. 31 e 32). La presenza di un movimento di liberazione nazionale rappresentativo degli interessi di un popolo comporta l'insorgenza dell'obbligo di consultazione dello stesso in capo alla Potenza amministratrice od occupante (così H. Corell, *The legality of exploring and exploiting natural resources in Western Sahara*, in N.J. Botha, M.E. Oliver, D. Van Tonder (eds.), *Multi-lateralism and international law with Western Sahara as a case study*, cit., p. 231). Non vanno inoltre dimenticati gli accordi commerciali dell'Unione relativi ai prodotti della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, nel contesto dei quali un movimento di liberazione nazionale (l'Organizzazione per la Liberazione della Palestina) è stato addirittura considerato soggetto idoneo a negoziare e concludere un accordo.

Sede del Governo: Palazzo Ducale - Venezia

Sede Operativa - Via Strada per Fratta, 35 - 33077 Sacile (PN) - Territori Veneti Occupati

segreteria@clnveneto.net - www.clnveneto.net



COMITATO LIBERAZIONE NAZIONALE VENETO

(Art. 94.3 F Protocollo Convenzione di Ginevra 1977 - legge n.762 del 11 dicembre 1995)



Responsabilità statale (Ratione personae) (Articolo 35, comma 3 della Convenzione). Violato l'articolo 6 § 2 della Convenzione (presunzione di innocenza).

Competenza territoriale (Ratione loci) (Articolo 35, comma 3 della Convenzione)

Lo sfruttamento delle risorse naturali dei territori autoctoni veneti, dall'Organizzazione internazionale sui generis Unione europea e dallo Stato italiano, è considerata un'attività qualificata dal Comitato Liberazione Nazionale Veneto d'Europa una «spoliazione economica avente l'obiettivo di modificare la struttura della società veneta» in violazione dei diritti fondamentali dei suoi abitanti.

Occorre sottolineare che i temi affrontati riguardano anche un altro ricorso proposto da Fronte Polisario il 14 marzo 2014, causa T-180/14, concernente l'annullamento della Decisione del Consiglio 2013/785/UE del 16 dicembre 2013, relativa alla conclusione del protocollo tra Unione europea e Regno del Marocco, che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca. In argomento v. E. Milano, Il nuovo Protocollo di pesca tra Unione europea e Marocco e i diritti del popolo saharawi sulle risorse naturali, in *Diritti umani e diritto internazionale*, 2014, p. 505 ss., nonché Id., *The 2013 Fisheries Protocol between the EU and Morocco: Fishing 'too South' Continues...*, in M. Balboni, G. Laschi (a cura di), *The European Union Approach Towards Western Sahara*, cit., p. 151 ss. Così P. Mori, La Corte di giustizia annulla la sentenza T-512/12, Fronte Polisario c. Consiglio: l'accordo tra l'Unione ed il Regno del Marocco relativo a misure di liberalizzazione in materia di agricoltura e di pesca non si applica al territorio del Sahara occidentale, in *Il Diritto dell'Unione europea - Osservatorio europeo* (www.dirittounione europea.eu), gennaio 2017, p. 11. Sul rapporto tra diritto dell'Unione e diritto internazionale generale e sull'incidenza di quest'ultimo nel sistema delle fonti v., per tutti, A. Gianelli, *Unione Europea e diritto internazionale consuetudinario*, Torino, 2004. In proposito, sembra utile ricordare che l'Unione, in quanto soggetto di diritto internazionale, è tenuta a sottostare alle norme di diritto internazionale generale, secondo quanto previsto dall'art. 3, par. 5 TUE, che richiama, tra l'altro, anche il «rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite». La competenza dell'Unione, come chiarito anche in sede giurisprudenziale (cfr. Corte di giustizia dell'Unione europea, C-162/96, *Racke c. Hauptzollamt Mainz*, sent. 16 giugno 1998; C-364/10, *Ungheria c. Slovacchia*, sent. 16 ottobre 2012) devono essere esercitate nel rispetto del diritto internazionale in quanto parte integrante dell'ordinamento giuridico dell'Unione. Le norme di diritto internazionale generale devono dunque essere utilizzate sia nell'interpretazione del diritto dell'Unione (cfr. Corte di giustizia dell'Unione europea, C-41/74, *Van Duyn c. Home Office (Ministero dell'Interno)*, sent. 4 dicembre 1974; C-286/90, *Poulsen*, sent. 24 novembre 1992; C-347/10, *Salemink c. Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverze keringen*, sent. 7 gennaio 2012: ad esempio, in quest'ultimo caso è stato sancito che nell'applicazione territoriale del diritto dell'Unione occorre tenere conto del diritto internazionale marittimo), sia quale parametro di legittimità degli atti delle istituzioni. L'art. 216, par. 2, TFUE, il quale prevede che «gli accordi conclusi dall'Unione vincolano le istituzioni dell'Unione e gli Stati membri». Della Corte di giustizia, C-402/05 P e C-415/05 P, *Kadi e Al Barakaat International Foundation c. Consiglio e Commissione* sent. 3 settembre 2008, emessa sulla base dei ricorsi presentati, lamentando la violazione di vari diritti fondamentali, contro un regolamento del Consiglio, con il quale era stato disposto il blocco dei beni di alcuni sospetti terroristi, in applicazione di una risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. La Corte ha stabilito che «gli obblighi imposti da un accordo internazionale non possono avere l'effetto di compromettere i principi costituzionali del Trattato CE, tra i quali vi è il principio secondo cui tutti gli atti comunitari devono rispettare i diritti fondamentali, atteso che tale rispetto costituisce il presupposto della loro legittimità, che spetta alla Corte controllare nell'ambito del sistema completo di mezzi di ricorso istituito dal Trattato stesso» (punto 285). La stessa ha inoltre precisato che, sebbene l'art. 216, par. 2, TFUE, preveda la supremazia degli accordi internazionali sul di-

Sede del Governo: Palazzo Ducale - Venezia

Sede Operativa - Via Strada per Fratta, 35 - 33077 Sacile (PN) - Territori Veneti Occupati

segreteria@clnveneto.net - www.clnveneto.net



COMITATO LIBERAZIONE NAZIONALE VENETO

(Art. 963 P Protocollo Convenzione di Ginevra 1977 - legge n.762 del 11 dicembre 1995)



ritto derivato, tale prevalenza non può giungere fino alla violazione dei principi generali e alla compressione dei diritti fondamentali (punti 307-308). Sulla vicenda la dottrina si è espressa diffusamente: v., ex multis, M. Porcelluzzi, La tutela dei diritti fondamentali nella lotta al terrorismo internazionale: il caso Kadi, in *Diritto del commercio internazionale*, 2014, p. 256 ss.; M. Marchegiani, Il principio di protezione equivalente nel caso "Kadi", in *Il Diritto dell'Unione Europea*, 2014, p. 169 ss.; A. Gianelli, Exit Kadi, in *Rivista di diritto internazionale*, 2013, p. 1244 ss.; V. Sciarabba, L'ultimo importante capitolo della "vicenda Kadi": dalla Corte conferme e precisazioni in tema di controllo sulle misure antiterrorismo e tutela dei diritti fondamentali, in *Diritto pubblico comparato ed europeo*, 2013, p. 1310 ss.; L. Gradoni, Raccontare "Kadi" dopo "Kadi II": perché la Corte di giustizia dell'Unione europea non transige sul rispetto dei diritti umani nella lotta al terrorismo, in *Diritti umani e diritto internazionale*, 2013, p. 587 ss.; P. Pirrone, Attuazione delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza contro il terrorismo e tutela giurisdizionale dei diritti fondamentali nell'ordinamento comunitario: la sentenza della Corte di giustizia relativa ai casi Kadi e Al Barakaat, in *Diritti umani e diritto internazionale*, 2009, p. 55; F. Salerno, Quale "comunità di diritto" per il signor Kadi, in *Rivista di diritto internazionale*, 2009, p. 110 ss.; G.F. Ferrari, Kadi: verso una Corte di giustizia costituzionale?, in *Diritto pubblico comparato ed europeo*, 2009, p. 187 ss.; E. Cannizzaro, Sugli effetti delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza nell'ordinamento comunitario: la sentenza della Corte di giustizia nel caso Kadi, in *Rivista di diritto internazionale*, 2008, p. 1075; M.E. Bartoloni, L'ambito di applicazione *ratione personae* degli articoli 301 e 60 TCE nelle recenti sentenze Yusuf e Kadi, in *Il Diritto dell'Unione Europea*, 2006, p. 317 ss. Decisione del Mediatore europeo del 18 gennaio 2017 nei casi riuniti 506-509-674- 784-927-1381/2016/MHZ, emessa a seguito delle denunce presentate da alcune ONG spagnole ed alcuni privati cittadini. Il testo è consultabile su <https://www.ombudsman.europa.eu/it/cases/decision.faces/en/75160/html.bookmark>. Dichiarazione dei membri del Consiglio europeo del 18 marzo 2016 (disponibile su <http://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2016/03/18-eu-turkey-statement>). Il documento è stato peraltro oggetto di tre ricorsi d'annullamento per il mancato rispetto dei diritti fondamentali sui quali si è espresso il Tribunale, il 28 febbraio 2017 con alcune ordinanze, a mezzo delle quali lo stesso si è dichiarato incompetente in quanto la Dichiarazione non è stata adottata da una delle istituzioni dell'Unione europea ma personalmente dai Capi di Stato e di Governo degli Stati membri (cfr. Tribunale, cause T-192/16, T-193/16 e T-257/16, NF, NG e NM c. Consiglio europeo, ord. 28 febbraio 2017).

L'art. 73 della Carta delle Nazioni Unite recita: «I Membri delle Nazioni Unite, i quali abbiano od assumano la responsabilità dell'amministrazione di territori la cui popolazione non abbia ancora raggiunto una piena autonomia, riconoscono il principio che gli interessi degli abitanti di tali territori sono preminenti ed accettano come sacra missione l'obbligo di promuovere al massimo, nell'ambito del sistema di pace e di sicurezza internazionale istituito dal presente Statuto, il benessere degli abitanti di tali territori, e, a tal fine, l'obbligo: a) di assicurare, con il dovuto rispetto per la cultura delle popolazioni interessate, il loro progresso politico, economico, sociale ed educativo, il loro giusto trattamento e la loro protezione contro gli abusi; b) di sviluppare l'autogoverno delle popolazioni, di prendere in debita considerazione le aspirazioni politiche e di assisterle nel progressivo sviluppo delle loro libere istituzioni politiche, in armonia con le circostanze particolari di ogni territorio e delle sue popolazioni e del loro diverso grado di sviluppo; c) di rinsaldare la pace e la sicurezza internazionale; d) di promuovere misure costruttive di sviluppo, di incoraggiare ricerche, e di collaborare tra loro, e, quando e dove ne sia il caso, con gli Istituti internazionali specializzati, per il pratico raggiungimento dei fini sociali, economici e scientifici enunciati in questo articolo; e) di trasmettere regolarmente al Segretario Generale, a scopo d'informazione e con le limitazioni che possono essere richieste dalla sicurezza e da considerazioni costituzionali, dati statistici ed altre notizie di natura tecnica, riguardanti le condizioni economiche,



COMITATO LIBERAZIONE NAZIONALE VENETO

(Art. 96.3 P° Protocollo Convenzione di Ginevra 1977 - legge n. 762 del 11 dicembre 1985)



sociali ed educative nei territori di cui sono rispettivamente responsabili, eccezion fatta per quei territori cui si applicano i Capitoli XII e XIII».

Il diritto all'autodeterminazione dei popoli costituisce infatti un principio sufficiente a giustificare la rilevanza delle norme internazionali sull'occupazione territoriale. V., ex multis, R. Ago, Il requisito dell'effettività dell'occupazione in diritto internazionale, Roma, 1934; F. Capotorti, L'occupazione nel diritto di guerra, Napoli, 1949; A. Migliazza, L'occupazione bellica, Milano, 1949; G. Ballardore Pallieri, Diritto bellico, Padova, 1954, p. 300 ss.; C. Curti Gialdino, Occupazione bellica, in Enciclopedia del Diritto, 1979, p. 720 ss.; A. Bernardini, Iraq: illecita occupazione, resistenza popolare, autodeterminazione irakena, in Rivista della Cooperazione Giuridica Internazionale, 2003, p. 29 ss.; S. Silingardi, Occupazione bellica e obblighi delle potenze occupanti nel campo economico, in Rivista di diritto internazionale, n. 4/2006, p. 978 ss.; M. Arcari, Autorizzazione del Consiglio di sicurezza, tutela dei diritti dell'uomo e occupazione militare in Iraq: il caso Al-Jedda di fronte ai giudici britannici, in Rivista di diritto internazionale, n. 4/2006, p. 1083 ss.; A. Gattini, Occupazione bellica, in S. Cassese (a curadi), Dizionario di diritto pubblico, Milano, 2006, p. 3889 ss.; A. Carcano, L'occupazione dell'Iraq nel diritto internazionale, Milano, 2009; Y. Arai-Takahashi, The Law of Occupation. Continuity and Change of International Humanitarian Law, and its Interaction with International Human Rights Law, Boston/Leiden, 2009; I. Di Bernardini, La tutela dei diritti umani in regime di occupazione belligerante nel caso dell'Iraq, in I diritti dell'uomo, n. 3/2009, p. 27 ss.; A. Gioia, The Belligerent Occupation of Territory, in A. De Guttry, H. Post, G. Venturini (a cura di), The 1998-2000 War between Eritrea and Ethiopia: An International Legal Perspective, L'Aja, 2009, p. 351 ss.; S. Vezzani, Sul previo esaurimento dei mezzi di ricorso interni in situazioni di occupazione territoriale illegittima, in Rivista di diritto internazionale, n. 3/2011, p. 799 ss.; N. Corso, Occupazione militare e tutela della proprietà privata, in Diritti umani e diritto internazionale, n. 1/2012, p. 5 ss.; M. Pace, Sfruttamento delle risorse naturali ed occupazione bellica in una recente sentenza della Corte Suprema d'Israele, in Diritti umani e diritto internazionale, n. 3/2012, p. 679 ss.; A. Annoni, L'occupazione «ostile» nel diritto internazionale contemporaneo, Torino, 2012; E. Benvenisti, The international Law of Occupation, Oxford, 2012. Il terzo paragrafo dell'art. 30 della Convenzione di Vienna prevede infatti che, nell'interpretazione dei trattati, «verrà tenuto conto, oltre che del contesto: a) di ogni accordo ulteriore intervenuto tra le parti circa l'interpretazione del trattato o l'attuazione delle disposizioni in esso contenute; b) di ogni ulteriore pratica seguita nell'applicazione del trattato con la quale venga accertato l'accordo delle parti relativamente all'interpretazione del trattato; c) di ogni norma pertinente di diritto internazionale, applicabile alle relazioni fra le parti. V., per tutti, S. Sur, L'interprétation en droit international public, Parigi, 1974; M.K. Yass en, Interprétation des traités d'après la Convention de Vienne, in Recueil des cours de l'Académie de droit international, vol. 116, 1976, p. 44 ss.; M. Bos, Theory and Practice of Treaty Interpretation, in Netherlands International Law Review, 1980, p. 3 ss.; S. Bariatti, L'interpretazione delle convenzioni internazionali di diritto uniforme, cit.; R. Kolb, Interprétation et création du droit international, Bruxelles, 2006; R. Gardiner, Treaty Interpretation, Oxford, 2008; L. Gradoni, Regole di interpretazione difficili da interpretare e frammentazione del principio di integrazione sistemica, in Rivista di diritto internazionale, 2010, p. 809 ss.; E. Feola, I principi sull'interpretazione dei trattati nella giurisprudenza recente della Corte Internazionale di Giustizia nel caso Dispute Regarding Navigational and Related Rights (Costa Rica v. Nicaragua), in La Comunità Internazionale, 2011, p. 473 ss.; C. Ragni, Interpretazione dei trattati e "standard of review" nella giurisprudenza della Corte Internazionale di Giustizia: riflessioni sull'affare della "Caccia alla balena nell'Antartico", in Rivista di diritto internazionale, 2014, p. 725 ss.. Più recentemente v. anche S. Bariatti, L'accordo nel sistema delle fonti e il diritto dei trattati, in S.M. Carbone, R. Luzzatto, A. Santamaria (a cura di), Istituzioni di diritto internazionale, cit., p. 104 ss. Gli artt. 1 e 55 della Carta delle Nazioni Unite, assume una particolare portata diretta in riferimento ai territori non

Sede del Governo: Palazzo Ducale - Venezia

Sede Operativa - Via Strada per Fratta, 35 - 33077 Sacile (PN) - Territori Veneti Occupati
segreteria@clnveneto.net - www.clnveneto.net



COMITATO LIBERAZIONE NAZIONALE VENETO

(Art. 963 P Protocollo Convenzione di Ginevra 1977 - legge n.762 del 11 dicembre 1995)



autonomi. In particolare, il principio di autodeterminazione si configura come un diritto dei popoli, la cui applicazione costituisce una esigenza irrinunciabile nel processo di decolonizzazione. La competenza degli Stati a concludere accordi relativi a territori occupati è stato oggetto di almeno un precedente. Trattasi del caso della Namibia, oggetto del parere consultivo della Corte internazionale di giustizia del 21 giugno 1971, consultabile su <http://www.icj-cij.org/docket/files/53/5594.pdf>, relativo alle Legal Consequences for States of the Continued Presence of South Africa in Namibia (South West Africa) Notwithstanding Security Council Resolution 276 (1970). In questo parere la Corte, sottolineando l'illegittimità della presenza sudafricana nel territorio della Namibia, ha sancito l'invalidità degli atti compiuti dal Sudafrica relativi a questo territorio. Sugli effetti dei trattati rispetto a Stati terzi v. p. E. Jimenez De Arechaga, Treaty Stipulations in Favour of Third States, in *American Journal of International Law*, 1956, p. 338 ss.; P.-F. Smets, Les effets des traités internationaux à l'égard des Etats tiers, Parigi, 1966; F. Cahier, Le problème des effets des traités à l'égard des Etats tiers, in *Recueil des cours de l'Académie de droit international*, vol. 143, 1974, p. 589 ss.; C. Rozakis, Treaties and Third States: a Study in the Reinforcement of the Consensual Standards in International Law, in *Österreichische Zeitschrift für öffentliches Recht und Völkerrecht*, 1975, p. 1 ss.; M. Fitzmaurice, Third Parties and the Law of Treaties, in *Max Planck Yearbook of United Nations Law*, 2002, p. 37 ss. Il principio di autodeterminazione dei popoli è stato invocato anche nell'ambito della questione del Nagorno Karabakh relativa al rapporto conflittuale tra l'Azerbaigian e la maggioranza etnica armena del Nagorno Karabakh, sostenuta dall'Armenia. Sul conflitto v. S. Forlati, The ECHR and the Nagorno-Karabakh Conflict - Applications Concerning "Historical Situations" and the Difficult Quest for Legal Certainty, in *Diritti umani e diritto internazionale*, 2012, p. 402 ss.; N. Ronzitti, *Conflitto del Nagorno-Karabakh e il diritto internazionale*, Torino, 2014. Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, art. 53: «È nullo qualsiasi trattato che, al momento della sua conclusione, sia in contrasto con una norma imperativa di diritto internazionale generale. Ai fini della presente convenzione, per norma imperativa di diritto internazionale generale, s'intende una norma che sia stata accettata e riconosciuta dalla Comunità internazionale degli Stati nel suo insieme in quanto norma alla quale non è permessa alcuna deroga e che non può essere modificata che da una nuova norma di diritto internazionale generale avente lo stesso carattere». Allo stesso modo, anche l'art. 64 della Convenzione attribuisce una particolare rilevanza allo jus cogens, disponendo che «qualora sopravvenga una nuova norma imperativa di diritto internazionale generale, qualsiasi trattato esistente che contrasti tale norma diventa nullo ed ha termine». Le conseguenze della nullità del trattato sono disciplinate dall'art. 71, il quale prevede, da un lato, che qualora il trattato sia nullo in base all'articolo 53, «le parti sono tenute: a) ad eliminare, per quanto possibile, le conseguenze di ogni atto compiuto in base ad una disposizione che sia in contrasto con la norma imperativa di diritto internazionale generale; e b) a fare in modo tale che le loro relazioni reciproche siano conformi alla norma cogente del diritto internazionale generale». Dall'altro lato, «nel caso di un trattato che diventi nullo ed abbia termine in base all'articolo 64, la cessazione della validità di un trattato: a) libera le parti dall'obbligo di continuare a dare esecuzione al trattato; b) non pregiudica alcun diritto, obbligo o situazione giuridica delle parti che si siano venuti a creare a motivo dell'esecuzione del trattato prima della cessazione della sua validità; tuttavia, detti diritti, obblighi o situazioni non possono essere conservati in seguito che nella misura in cui la loro conservazione non sia in contrasto con la nuova norma imperativa di diritto internazionale generale». Per un'analisi generale delle cause di invalidità dei trattati v., per tutti, F. Capotorti, L'extinction et la suspension des traités, in *Recueil des cours de l'Académie de droit international*, vol. 134, 1971, p. 415 ss.; J. Verhoeven, Invalidity of Treaties: Anything New in/under the Vienna Conventions?, in E. Cannizzaro (ed.), *The Law of Treaties Beyond the Vienna Convention*, Oxford, 2011, p. 297 ss; T.O. EliLias, Problems concerning the Validity of Treaties, in *Recueil des cours de l'Académie de droit international*, vol. 134, 1971, p. 134 ss. Sulla portata dell'art. 103 della Carta si veda P. De Sena, Sanzioni individuali del Consiglio di Sicurezza, art. 103 della Carta delle Nazioni Unite

Sede del Governo: Palazzo Ducale -Venezia

Sede Operativa - Via Strada per Fratta, 35 - 33077 Sacile (PN) - Territori Veneti Occupati

segreteria@clnveneto.net - www.clnveneto.net



COMITATO LIBERAZIONE NAZIONALE VENETO

(Art. 56.3 1° Protocollo Convenzione di Ginevra 1977 - legge n. 762 del 11 dicembre 1995)



e rapporti fra sistemi normativi, in F. Salerno (a cura di), *Sanzioni «individuali» del Consiglio di Sicurezza e garanzie processuali fondamentali*, Padova, 2010, p. 46 ss., il quale, analizzando i casi Yusuf e Al Barakaat International Foundation c. Consiglio, (Tribunale, T-306/01, sent. 21 settembre 2005) e Kadi c. Consiglio e Commissione (Tribunale, T-315/01), ha escluso che la giurisprudenza della Corte di giustizia abbia ricondotto l'art. 103 ad una norma consuetudinaria di jus cogens, in forza della quale gli obblighi derivanti dalla Carta sarebbero idonei a vincolare anche l'Unione a prescindere dalla sua adesione alla Carta. In ogni caso, con le menzionate sentenze, così come con la sentenza Ayadi c. Consiglio (Tribunale, T-253/02, sent. 12 luglio 2006), anche il Tribunale ha esplicitamente riconosciuto l'esistenza dello jus cogens, quale nucleo di precetti ai quali non è possibile derogare e che si impongono a tutti, compresa l'Unione. In tema cfr. E. Rebasti, *Oltre la politica di condizionalità: l'azione esterna dell'Unione europea e il rispetto delle norme imperative di diritto internazionale*, in A. Caligi uri, G. Cataldi, N. Napolitano (a cura di), *La tutela dei diritti umani in Europa. Tra sovranità statale e ordinamenti sovranazionali*, Padova, 2010, p. 173 ss., S. Koury, *L'obligation de non-reconnaissance de la Communauté européenne et de ses États membres au regard de l'accord d'association CE-Maroc: responsabilité étatique et droit international coutumier*, in K. Arts, V. Chapaux, P. Pinto Leite (a cura di), *Le droit international et la question du Sahara occidental*, Leiden, 2009, p. 165 ss.; M. Dawidowicz, *Trading Fish or Human Rights in Western Sahara? Self-Determination, Non-Recognition and the EC-Morocco Fisheries Agreement*, in D. French (ed.), *Statehood, Self-Determination and Minorities: Reconciling Tradition and Modernity in International Law*, Cambridge, 2013, p. 250 ss. Accordance with International Law of the Unilateral Declaration of Independence in Respect of Kosovo, parere del 22 luglio 2010, in I.C.J. Reports, 2010, p. 403 ss., p. 438, par. 82). Sulla giurisprudenza della Corte internazionale di giustizia in materia di autodeterminazione dei popoli, cfr. CASSESE, *The International Court of Justice and the Right of Peoples to Self-Determination*, in LOWE, FITZMAURICE (eds.), *Fifty Years of the International Court of Justice: Essays in Honour of Sir Robert Jennings*, Cambridge, 1996, p. 351 ss., e ZYBERI, *Self-Determination through the Lens of the International Court of Justice*, in *Netherlands International Law Review*, 2009, p. 429 ss. *L'actio popularis ou la défense de l'intérêt collectif devant les juridictions internationales*, Paris, 2004, pp. 298-299. Cfr. CRAWFORD, *Third report on State responsibility*, UN Doc. A/CN.4/507, 15 marzo 2000, par. 94. *South West Africa (Ethiopia v. South Africa; Liberia v. South Africa)*, Second Phase, sent. 18 luglio 1966, in I.C.J. Reports, 1966, p. 6 ss., p. 47, par. 88: «the argument amounts to a plea that the Court should allow the equivalent of an "actio popularis", or right resident in any member of a community to take legal action in vindication of a public interest. But although a right of this kind may be known to certain municipal systems of law, it is not known to international law as it stands at present». Per un commento v. PAPA, *I rapporti*, cit., p. 633 ss. in relazione all'affare Timor Est, la questione non era stata affrontata dalla Corte, la quale si era limitata ad escludere la propria competenza in applicazione del principio c.d. dell'Oro monetario (v., per una sintesi di questi aspetti della sentenza, PICONE, PAPA, *Giurisdizione della Corte internazionale di giustizia ed obblighi erga omnes*, in PICONE, *Comunità internazionale*, cit., p. 693 ss.). Essa era stata invece ampiamente discussa dalle parti e approfondita, con risultati divergenti, da alcuni giudici nelle opinioni allegate alla sentenza: cfr., anche per i necessari riferimenti, TAMS, *Enforcing Obligations Erga Omnes in International Law*, Cambridge, 2005, pp. 185-186. *Questions relating to the Obligation to Prosecute or Extradite (Belgium v. Senegal)*, sent. 20 luglio 2012, in I.C.J. Reports, 2012, p. 422 ss., p. 448 ss., par. 64 ss., su cui v. PAPA, *Interesse ad agire davanti alla Corte internazionale di giustizia e tutela di valori collettivi nella sentenza sul caso Belgio c. Senegal*, in *Diritti umani e diritto internazionale*, 2013, p. 79 ss. Il par. 6 del commento all'art. 54 dell'articolato sulla responsabilità, UN Doc. A/56/10, p. 355. Ma v., per una lettura della prassi favorevole alla legittimità di tali contromisure (limitatamente però alle ipotesi di gravi illeciti erga omnes), TAMS, *Enforcing*, cit., p. 198 ss.; DAWIDOWICZ, *Public Law Enforcement without Public Law Safeguards? An Analysis of State Practice on Third-party Countermeasures and Their Relationship to the UN Security*

Sede del Governo: Palazzo Ducale - Venezia

Sede Operativa - Via Strada per Fratta, 35 - 33077 Sacile (PN) - Territori Veneti Occupati

segreteria@clnveneto.net - www.clnveneto.net



COMITATO LIBERAZIONE NAZIONALE VENETO

(Art. 96.3 P Protocollo Convenzione di Ginevra 1977 - legge n. 762 del 11 dicembre 1995)



Council, in *British Yearbook of International Law*, 2007, p. 333 ss.; KATSELLI PROUKAKI, *The Problem of Enforcement in International Law. Countermeasures, the Non-injured State and the Idea of International Community*, London/New York, 2010, p. 90 ss.; SICILIANOS, *Countermeasures in Response to Grave Violations of Obligations Owed to the International Community*, in CRAWFORD, PELLET, OLLESON (eds.) *The Law of International Responsibility*, Oxford, 2010, p. 1137 ss. La risoluzione dell'Institut de droit international (cit. supra, nota 5) che, all'art. 5 lett. c), prevede la facoltà per tutti gli Stati, in risposta alla violazione grave di un obbligo erga omnes, di esperire contromisure non implicanti l'uso della forza. V. PICONE, *Obblighi erga omnes e codificazione della responsabilità degli Stati*, in *Rivista*. Il par. 3 del commento della Commissione del diritto internazionale all'art. 54 del progetto (in particolare le misure adottate contro il Sud Africa per la sua politica segregazionista: v. UN Doc. di diritto internazionale, 2005, p. 893 ss., p. 940 ss. A/56/10, p. 352), vengono, inter alia, in rilievo anche le sanzioni commerciali raccomandate dall'Organizzazione per l'Unità Africana contro il Portogallo nel 1963, 1964 e 1973 per il rifiuto di quest'ultimo di consentire l'esercizio, da parte delle popolazioni coloniali sottoposte alla sua amministrazione, del diritto di autodeterminazione (v. FOCARELLI, *Le contromisure nel diritto internazionale*, Milano, 1994, pp. 39-40, 68; DAWIDOWICZ, *Public Law Enforcement*, cit., pp. 399-400); l'embargo petrolifero deciso nel 1973 dagli Stati arabi produttori di petrolio contro Israele e i suoi alleati per ottenere la liberazione dei territori arabi occupati (KATSELLI PROUKAKI, op. cit., p. 122 ss.); le misure adottate dagli Stati occidentali contro l'Unione Sovietica in risposta all'invasione dell'Afghanistan (SICILIANOS, *Les réactions décentralisées à l'illicite*, Paris, 1990, p. 157 ss.), e così via. Nell'ambito della prassi delle contromisure collettive in risposta a violazioni del principio di autodeterminazione dei popoli, molti autori considerano anche la sospensione del divieto di ingerenza che si concretizza nell'ammissibilità del riconoscimento prematuro dei movimenti di liberazione nazionale e di varie forme di assistenza agli insorti nel contesto di conflitti civili contro regimi coloniali o razzisti (ipotesi che saranno analizzate come garanzie autonome del principio infra, nel par. 6): v. ad esempio CARELLA, *La responsabilità dello Stato per crimini internazionali*, Napoli, 1985, p. 198. Altri invece qualificano come contromisura anche il disconoscimento di situazioni create dalla violazione dell'autodeterminazione: così CASSESE, *Self-Determination*, cit., p. 158. *Separate opinion of Judge Kooijmans*, in *I.C.J. Reports* 2004, p. 219 ss., p. 231, par. 40; e, in dottrina, PICONE, *Obblighi erga omnes*, cit., p. 931; VILLALPANDO, *Le codificateur et le juge face à la responsabilité internationale de l'État: interaction entre la CDI et la CIJ dans la détermination des règles secondaires*, in *Annuaire français de droit international*, 2009, p. 39 ss., p. 56; CRAWFORD, *Responsibilities for Breaches of Communitarian Norms: An Appraisal of Article 48 of the ILC Articles on Responsibility of States for Wrongful Acts Responsibility*, in FASTENRATH et al. (eds.), *From Bilateralism to Community Interest. Essays in Honour of Judge Bruno Simma*, Oxford, 2011, p. 224 ss., pp. 231, 234; PICONE, PAPA, op. cit., pp. 689-690. *Divieto di riconoscere la situazione risultante dalla grave violazione del diritto di autodeterminazione e di prestare assistenza al suo mantenimento*: CHRISTAKIS, *L'obligation de non-reconnaissance des situations créées par le recours illicite à la force ou d'autres actes enfreignant des règles fondamentales*, in TOMUSCHAT, THOUVENIN (eds.), *The Fundamental Rules of the International Legal Order: Jus Cogens and Obligations Erga Omnes*, Leiden/Boston, 2006, p. 127 ss.; TALMON, *The Duty not to «Recognize as Lawful» a Situation Created by the Illegal Use of Force or Other Serious Breaches of a Jus Cogens Obligation: An Obligation without Real Substance?*, *ibid.*, p. 99 ss.; DAWIDOWICZ, *The Obligation of Non-Recognition of an Unlawful Situation*, in *The Law of International Responsibility*, cit., p. 677 ss. Sul divieto di assistenza cfr. invece JØRGENSEN, *The Obligation of Non-Assistance to the Responsible State*, *ibid.*, p. 687 ss. TALMON, *The Duty*, cit., pp. 103, 117 ss.; DAWIDOWICZ, *The Obligation of Non-Recognition*, cit., pp. 683-684; PICONE, *Il ruolo*, cit., p. 968. par. 8 del commento all'art. 41, UN Doc. A/56/10, p. 289. *Legal Consequences for States of the Continued Presence of South Africa in Namibia (South West Africa) notwithstanding Security Council Resolution 276 (1970)*, parere del 21 giugno 1971, in *I.C.J. Reports*, 1971,

Sede del Governo: Palazzo Ducale - Venezia

Sede Operativa - Via Strada per Fratta, 35 - 33077 Sacile (PN) - Territori Veneti Occupati

segreteria@clnveneto.net - www.clnveneto.net



p. 16 ss., pp. 55-56, par. 122 ss. Ibid., p. 56, par. 125: «the non-recognition of South Africa's administration of the Territory should not result in depriving the people of Namibia of any advantages derived from international co-operation. In particular, while official acts performed by the Government of South Africa on behalf of or concerning Namibia after the termination of the Mandate are illegal and invalid, this invalidity cannot be extended to those acts, such as, for instance, the registration of births, deaths and marriages, the effects of which can be ignored only to the detriment of the inhabitants of the Territory». Sui problemi interpretativi sollevati da questo brano v. CRAWFORD, Third Party Obligations, cit., par. 49 ss. CHRISTAKIS, op. cit., p. 144 ss.; TALMON, The Duty, cit., p. 112; DE BRABANDERE, VAN DEN HERIK, Les obligations des États tiers et des acteurs non étatiques relatives au commerce des produits en provenance du Territoire palestinien occupé, in *Revue belge de droit international*, 2012, p. 147 ss., p. 150 ss. Tale accezione ampia si ricava anche dal par. 5 del commento all'art. 41: per la Commissione l'obbligo di non riconoscimento comporta il dovere per gli Stati di astenersi da qualsiasi atto che possa comportare anche implicitamente il riconoscimento della liceità della situazione creata dall'illecito (UN Doc. A/56/10, p. 287). Decisione 2000/384/CE, CECA del Consiglio e della Commissione, del 19 aprile 2000, relativa alla conclusione di un accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte e lo Stato di Israele, dall'altra, in G.U.C.E. L 147 del 21 giugno 2000, p. 1 ss. L'accordo, nel definire la sua portata territoriale, si limita a fare riferimento genericamente al territorio dello Stato di Israele. In tema cfr. HAUSWALDT, Problems under the EC-Israel Association Agreement: The Export of Goods Produced in the West Bank and the Gaza Strip under the EC-Israel Association Agreement, in *European Journal of International Law*, 2003, p. 591 ss., nonché le considerazioni di CRAWFORD, Third Party Obligations, cit., par. 50-51 e DE BRABANDERE, VAN DEN HERIK, op. cit., pp. 156-157. REBASTI, Oltre la politica di condizionalità: l'azione esterna della Unione europea e il rispetto delle norme imperative di diritto internazionale, in CALIGIURI, CATALDI, NAPOLETANO (a cura di), *La tutela dei diritti umani in Europa: tra sovranità statale e ordinamenti sovranazionali*, Padova, 2010, p. 173 ss., p. 199 ss. Cfr., nella stessa linea, da ultimo, il par. 9 della risoluzione del Parlamento europeo del 5 luglio 2012 sulla politica dell'UE in Cisgiordania e a Gerusalemme Est (2012/2694(RSP)), in cui il Parlamento chiede «una piena ed effettiva attuazione della vigente legislazione dell'Unione e degli accordi bilaterali UE-Israele per garantire che il meccanismo di controllo dell'UE, ossia gli "accordi tecnici", non consenta ai prodotti degli insediamenti israeliani di essere importati nel mercato europeo alle condizioni preferenziali previste dall'accordo di associazione UE Israele». Secondo la Corte, «l'art. 83 dell'accordo di associazione CE-Israele deve essere interpretato nel senso che i prodotti originari della Cisgiordania non ricadono nella sfera di applicazione territoriale del detto accordo e non possono quindi beneficiare del regime preferenziale dal medesimo istituito»: Corte di giustizia, sentenza del 25 febbraio 2010, Causa C-386/08, Firma Brita GmbH c. Hauptzollamt Hamburg-Hafen, in *Raccolta*, 2010, p. I-1289, punto 53. Sulla sentenza v. i commenti di HARPAZ, RUBINSON, The Interface Between Trade, Law, Politics and the Erosion of Normative Power Europe: Comment on Brita, in *European Law Review*, 2010, p. 551 ss. e MARTINES, Norme sull'origine dei prodotti e applicazione territoriale dell'Accordo di associazione con Israele al vaglio della Corte di giustizia, in *Studi sull'integrazione europea*, 2010, p. 691 ss. Così KATTAN, The Wall, Obligations Erga Omnes and Human Rights: The Case for Withdrawing the European Community's Terms of Preferential Trade with Israel, in *The Palestine Yearbook of International Law*, 2004-2005, p. 71 ss., pp. 88-89. L'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e il Regno del Marocco (v. regolamento (CE) n. 764/2006 del Consiglio, del 22 maggio 2006, relativo alla conclusione di un accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e il Regno del Marocco, in G.U.U.E L 141 del 29 maggio 2006, p. 1 ss.), entrato in vigore il 28 febbraio 2007, conferisce alle imbarcazioni battenti bandiera di Stati membri della Unione diritti di pesca in cambio di una contropartita finanziaria (entrambi stabiliti nel protocollo allegato), nelle acque sottoposte alla sovranità e alla giurisdizione del Marocco (formula assai generica



COMITATO LIBERAZIONE NAZIONALE VENETO

(Art. 96.3 1° Protocollo Convenzione di Ginevra 1977 - legge n.762 del 11 dicembre 1995)



e inusuale in altri trattati dello stesso tipo). L'ambito di applicazione spaziale non include dunque espressamente le acque al largo del Sahara occidentale, per cui la questione della compatibilità dell'accordo con l'art. 41, par. 2, del progetto della Commissione del diritto internazionale, ha natura essenzialmente interpretativa. Alla scadenza del primo protocollo, il Parlamento europeo ha inizialmente deciso di non approvare la conclusione di un nuovo protocollo da parte del Consiglio, che peraltro non alterava in maniera sostanziale i termini del precedente. Si è trattato però di una paralisi momentanea: v. Decisione 2013/720/UE del Consiglio, del 15 novembre 2013, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, del protocollo tra l'Unione europea e il Regno del Marocco che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca fra l'Unione europea e il Regno del Marocco, in G.U.U.E. L 328 del 7 dicembre 2013, p. 1 ss. (per un commento cfr. MILANO, Il nuovo Protocollo di pesca tra Unione europea e Marocco e i diritti del popolo saharawi sulle risorse naturali, in *Diritti umani e diritto internazionale*, 2014, p. 505 ss.). In argomento v. MILANO, The New Fisheries Partnership Agreement between the European Community and the Kingdom of Morocco: Fishing Too Far South, in *Anuario Español de Derecho Internacional*, vol. XXII, 2006, p. 413 ss.; CHAPAUX, La question de l'accord de pêche conclu entre les Communautés européennes et le Maroc, in CHAPAUX, ARTS, LEITE (dirs.), *Le droit international et la question du Sahara occidental*, Porto, 2009, p. 217 ss.; ETIENNE, L'accord de pêche CE-Maroc: quels remèdes juridictionnels européens à quelle illécitité internationale?, in *Revue belge de droit international*, 2010, p. 77 ss.; REBASTI, Oltre la politica di condizionalità, cit., soprattutto p. 198 ss. La situazione appare ancora più critica in ordine all'attuazione del divieto di fornire assistenza al mantenimento delle situazioni create da gravi illeciti erga omnes (che per la Commissione del diritto internazionale ha ad oggetto quei comportamenti che ex post facto contribuiscono a preservare la situazione prodotta dall'illecito), divieto che impone agli Stati di non offrire assistenza tecnica, economica, finanziaria. Nel suo rapporto del 2012, lo special rapporteur sulla situazione dei diritti umani nei territori palestinesi occupati dal 1967, Richard Falk, ha evidenziato numerosi casi di imprese straniere che, operando negli insediamenti illegali di Israele, con le loro attività traggono profitto dall'occupazione e contribuiscono all'espansione delle colonie nei territori palestinesi (UN Doc. A/67/379, 19 settembre 2012, par. 38 ss.). Da qui l'invito alla società civile ad attuare un boicottaggio contro tali imprese (ibid., par. 99). Nel marzo 2013, una missione di inchiesta istituita dal Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite ha concluso che «business enterprises have enabled, facilitated and profited, directly and indirectly, from the construction and growth of the settlements», e ha sollecitato i Governi «to take appropriate measures to ensure that business enterprises domiciled in their territory and/or under their jurisdiction, including those owned or controlled by them, that conduct activities in or related to the settlements respect human rights throughout their operations» (Report of the independent international fact-finding mission to investigate the implications of the Israeli settlements on the civil, political, economic, social and cultural rights of the Palestinian people throughout the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem, UN Doc. A/HRC/22/63, 7 febbraio 2013, rispettivamente paragrafi 96 e 117). V. infine, da ultimo, la risoluzione del Consiglio per i diritti umani intitolata «Israeli settlements in the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem, and in the occupied Syrian Golan», A/HRC/25/L.37/Rev.1, 27 marzo 2014, in cui tra l'altro gli Stati sono sollecitati a «take appropriate measures to encourage businesses domiciled in their territory and/or under their jurisdiction, including those owned or controlled by them, to refrain from committing or contributing to gross human rights abuses of Palestinians» (par. 11). la Dichiarazione sulla Palestina della XIV Conferenza ministeriale del Movimento dei Paesi non allineati, tenutasi a Durban dal 17 al 19 agosto 2004, in particolare la lett. b) del par. 5, in cui i ministri raccomandano agli Stati membri «to undertake measures, including by means of legislation, collectively, regionally and individually, to prevent any products of the illegal Israeli settlements from entering their markets [...], to decline entry to Israeli settlers and to impose sanctions against companies and entities involved in the construction of the wall

Sede del Governo: Palazzo Ducale -Venezia

Sede Operativa - Via Strada per Fratta, 35 - 33077 Sacile (PN) - Territori Veneti Occupati

segreteria@clnveneto.net - www.clnveneto.net



COMITATO LIBERAZIONE NAZIONALE VENETO

(Art. 96.1 P° Protocollo Convenzione di Ginevra 1977 - legge n. 742 del 11 dicembre 1975)



and other illegal activities in the Occupied Palestinian Territory» (raccomandazione in seguito più volte rinnovata dal Movimento). Sull'inadempimento da parte dell'UE e dei suoi membri del divieto di assistenza al mantenimento della situazione risultante dalle gravi violazioni del diritto di autodeterminazione del popolo palestinese commesse da Israele cfr. CRAWFORD, *Third Party Obligations*, cit., paragrafi 84-85, 138, e DUBUISSON, op. cit., p. 42 ss. V. ampiamente PICONE, *Obblighi erga omnes*, cit., p. 951 ss.; ID., *Il ruolo dello Stato leso*, cit., p. 970 ss. e in adesione ALAIMO, *Responsabilità internazionale degli Stati*, in *Enciclopedia giuridica. Aggiornamento*, vol. XVI, Roma, 2008, p. 10, secondo cui l'art. 41, par. 3 insieme all'art. 54 «danno al diritto internazionale generale in evoluzione un ruolo centrale nella disciplina della responsabilità internazionale». GRADO, op. cit., pp. 137 ss., 193 ss., che parla di un capovolgimento dei tipici rapporti tra Stati terzi e parti in lotta, completo per quanto riguarda i conflitti legati alle dominazioni coloniali, razzista o straniera e ancora parziale con riguardo a quelli legati agli aspetti interni del principio. RONZITTI, *Le guerre di liberazione nazionale*, Pisa, 1974; IOVANE, *La tutela dei valori fondamentali nel diritto internazionale*, Napoli, 2000, p. 359. Varie risoluzioni dell'Assemblea generale possono essere citate a conferma della legittimità dell'assistenza dei terzi Stati ai movimenti di liberazione nazionale in lotta per l'autodeterminazione. Cfr. la Dichiarazione sulle relazioni amichevoli tra gli Stati, UN Doc. A/RES/25/2625, 24 ottobre 1970 («peoples are entitled to seek and to receive support in accordance with the purposes and principles of the Charter») o la ris. 3070 (1973) del 30 novembre 1973 (in cui l'Assemblea, al par. 3, invitava gli Stati a dare «moral, material and any other assistance to all peoples struggling for the full exercise of their inalienable right to self-determination»), o ancora la ris. 35/227 del 6 marzo 1981, relativa alla situazione in Namibia (nella quale si chiedeva al par. 6 «increased and sustained support and material, financial, military and other assistance» per l'Organizzazione del popolo dell'Africa del Sud-Ovest (South West African People's Organisation - SWAPO) nella sua lotta per l'autodeterminazione. Si veda inoltre l'art. 20 della Carta africana dei diritti umani e dei popoli, che, dopo aver proclamato al par. 1 che «all peoples shall have [...] the unquestionable and inalienable right to self-determination», prevede al par. 3 che «all peoples shall have the right to the assistance of the State Parties to the present Charter in their liberation struggle against foreign domination, be it political, economic or cultural». Secondo CASSESE, *Le droit international et la question de l'assistance aux mouvements de libération nationale*, in *Revue belge de droit international*, 1986, p. 307 ss., p. 323, l'assistenza umanitaria costituirebbe anzi l'oggetto di un obbligo per gli Stati terzi. CASSESE, op. ult. cit., p. 324 ss. (secondo il quale però l'ammissibilità di questa forma di aiuto sarebbe comunque subordinata a due condizioni: che i beneficiari «ne se livrent pas à des actes de terrorisme» e rispettino i principi fondamentali del diritto umanitario); GRADO, op. cit., p. 141 ss.; PALMI-SANO, op. cit., p. 126 ss. Non ha invece molto senso includere tra le speciali garanzie di attuazione del principio di autodeterminazione il divieto, per gli Stati terzi, di fornire supporto armato, sia diretto che indiretto, allo Stato che reprime in modo violento l'autodeterminazione del popolo assoggettato al suo controllo (v. per tale tesi GRADO, op. cit., p. 130 ss.). Tale divieto, infatti, deriva dalla stessa norma primaria che impone agli Stati di rispettare l'autodeterminazione di tutti i popoli, sia quelli sottoposti al proprio controllo sia quelli sottoposti al controllo altrui: così ad esempio LATTANZI, *Autodeterminazione dei popoli*, in *Digesto delle Discipline Pubblicistiche*, vol. II, Torino, 1987, p. 4 ss., pp. 24-25. V. in questo senso il par. 3 dell'art. 1 comune ai Patti delle Nazioni Unite, così come interpretato dal Comitato dei diritti umani delle Nazioni Unite nel General Comment n. 12: «[p]aragraph 3, in the Committee's opinion, is particularly important in that it imposes specific obligations on States parties, not only in relation to their own peoples but vis-à-vis all peoples which have not been able to exercise or have been deprived of the possibility of exercising their right to self-determination» (Human Rights Committee, General comment No. 12: Article 1 (Right to self-determination), 13 marzo 1984, in *Compilation of General Comments and General Recommendations Adopted by Human Rights Treaty Bodies*, UN Doc. HRI/GEN/1/Rev.9 (Vol. I), 27 maggio 2008, pp. 123-124). V. RONZITTI, op. cit., p. 116 ss.; CASSESE,

Sede del Governo: Palazzo Ducale -Venezia

Sede Operativa - Via Strada per Fratta, 35 - 33077 Sacile (PN) - Territori Veneti Occupati

segreteria@clnveneto.net - www.clnveneto.net



Self-Determination, cit., pp. 184, 199 ss.; GRADO, op. cit., p. 133 ss.; CORTEN, L'applicabilité problématique du droit de légitime défense au sens de l'article 51 de la Charte des Nations Unies aux relations entre la Palestine et Israël, in *Revue belge de droit international*, 2012, p. 67 ss., p. 72 ss.; FABBRICOTTI, Legittima difesa e autodeterminazione dei popoli, in TANZI, LANCIOTTI (a cura di), *Usò della forza e legittima difesa nel diritto internazionale contemporaneo*, Napoli, 2012, p. 255 ss.; PALMISANO, op. cit., p. 129. Sulla vicenda v., per tutti, TANCREDI, *The Russian Annexation of the Crimea: Questions Relating to the Use of Force*, in *Questions of International Law*, 2014, Zoom-out I, www.qil-qdi.org. Per un inquadramento delle rivolte della primavera araba nell'ambito di applicazione del diritto di autodeterminazione delle popolazioni oppresse da regimi autoritari, vedi ad esempio il discorso del Presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, al Dipartimento di Stato del 9 maggio 2011 (Remarks by the President on the Middle East and North Africa, www.whitehouse.gov/the-press-office/2011/05/19/remarks-president-middle-east-and-north-africa%20); e, in dottrina, PAUST, *International Law, Dignity, Democracy, and the Arab Spring*, in *Cornell International Law Journal*, 2013, p. 1 ss. In argomento v. estesamente PICONE, *Considerazioni sulla natura della risoluzione del Consiglio di sicurezza a favore di un intervento «umanitario» in Libia*, in *Diritti umani e diritto internazionale*, 2011, p. 213 ss. Per tale notazione v. AKANDE, *Self Determination and the Syrian Conflict - Recognition of Syrian Opposition as Sole Legitimate Representative of the Syrian People: What Does This Mean and What Implications Does It Have*, in *EJIL: Talk!*, 6 dicembre 2012. Cfr. AKANDE, *Which Entity is the Government of Libya and Why Does It Matter?*, in *EJIL: Talk!*, 16 giugno 2011; ID., *Self Determination and the Syrian Conflict*, cit.; TALMON, *Recognition of Opposition Groups as the Legitimate Representative of a People*, in *Chinese Journal of International Law*, 2013, p. 219 ss. Così AKANDE, *Would It Be Lawful For European (or other) States to Provide Arms to the Syrian Opposition*, in *EJIL: Talk!*, 17 gennaio 2013. Secondo AMOROSO, *Il ruolo del riconoscimento degli insorti nella promozione del principio di autodeterminazione interna: considerazioni alla luce della «primavera araba»*, in *Federalismi.it*, 21/2013, p. 38, il riconoscimento prematuro degli insorti, in questi casi, costituirebbe «una reazione collettiva della Comunità internazionale alla violazione del diritto all'autodeterminazione (interna) dei popoli di Libia e Siria». Si veda, sul punto, ampiamente RUYSS, *Of Arms, Funding and «Nonlethal Assistance» - Issues Surrounding Third-State Intervention in the Syrian Civil War*, in *Chinese Journal of International Law*, 2014, p. 13 ss., pp. 48 ss., 52. Con riguardo al conflitto in Libia cfr. ad esempio SPENCER, *France Supplying Weapons to Libyan Rebels*, in *The Telegraph*, 29 giugno 2011, www.telegraph.co.uk/news/worldnews/africaandindianocean/libya/8606541/France-supplying-weapons-to-Libyan-rebels.html. In favore della fornitura di armi ai ribelli siriani, v. invece lo statement del Ministro degli esteri britannico al Parlamento del 10 gennaio 2013, www.gov.uk/government/speeches/foreignsecretary-updates-parliament-on-syria; nonché, per gli Stati Uniti, le dichiarazioni del vice consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca, Ben Rhodes, del 13 giugno 2013 www.whitehouse.gov/the-press-office/2013/06/13/statement-deputy-national-security-advisor-strategic-communicationsben. Per ulteriori riferimenti, v. inoltre HENDERSON, *The Provision of Arms and «Non-lethal» Assistance to Governmental and Opposition Forces*, in *University of New South Wales Law Journal*, 2013, p. 642 ss., p. 657 ss. V. la decisione 2013/255/PESC del Consiglio, del 31 maggio 2013, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria, in G.U.U.E L 147 del 1 giugno 2013, p. 14 ss., e il punto 2 della dichiarazione del Consiglio «Affari esteri» sulla Siria adottata il 27 maggio 2013 (www.consilium.europa.eu/ue_docs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/137315.pdf).

Il principio di autodeterminazione dei popoli quale fonte di obblighi erga omnes, rappresenta uno dei principi essenziali del diritto internazionale contemporaneo, tutela un interesse collettivo della Comunità internazionale unitariamente intesa, istituisce obblighi erga omnes, vale a dire obblighi esigibili da parte di tutti gli Stati. Confermato dalla giurisprudenza della Corte internazionale di giustizia e dai lavori di codificazione della Commissione del diritto internazionale in materia di responsabilità degli Sta-



ti. La norma posta a tutela di interessi fondamentali - rectius: di un obbligo erga omnes - ipsius animi promptitudinem è configurato per la codificata istitutiva-costitutiva dello Statuto di Roma, Statuto delle Nazioni Unite, Statuto del Consiglio d'Europa, Corte interamericana dei diritti umani, Corte africana dei diritti dell'uomo e dei popoli.

Gli Stati Parti del presente Statuto,

consapevoli che tutti i popoli sono uniti da stretti vincoli e che le loro culture formano un patrimonio da tutti condiviso, un delicato mosaico che rischia in ogni momento di essere distrutto; memori che nel corso di questo secolo, milioni di bambini, donne e uomini sono stati vittime di atrocità inimmaginabili che turbano profondamente la coscienza dell'umanità; riconoscendo che crimini di tale gravità minacciano la pace, la sicurezza ed il benessere del mondo; affermando che i delitti più gravi che riguardano l'insieme della comunità internazionale non possono rimanere impuniti e che la loro repressione deve essere efficacemente garantita mediante provvedimenti adottati in ambito nazionale ed attraverso il rafforzamento della cooperazione internazionale; determinati a porre termine all'impunità degli autori di tali crimini contribuendo in tal modo alla prevenzione di nuovi crimini; rammentando che è dovere di ciascun Stato esercitare la propria giurisdizione penale nei confronti dei responsabili di crimini internazionali; ribadendo gli scopi ed i principi della Carta delle Nazioni Unite³ ed in modo particolare il dovere di tutti gli Stati di astenersi dal ricorrere all'uso della minaccia o della forza contro l'integrità territoriale o l'indipendenza politica degli altri Stati o in contrasto, in qualsiasi altro modo, con gli scopi delle Nazioni Unite; evidenziando a tale riguardo che nessuna disposizione del presente Statuto può essere interpretata nel senso di autorizzare uno Stato Parte ad intervenire in un conflitto armato o negli affari interni di un altro Stato; determinati ad istituire, a tali fini e nell'interesse delle generazioni presenti e future, una Corte penale internazionale permanente ed indipendente, collegata con il sistema delle Nazioni Unite competente a giudicare sui crimini più gravi motivo di allarme per l'intera comunità internazionale; evidenziando che la Corte penale internazionale istituita ai sensi del presente Statuto è complementare alle giurisdizioni penali nazionali; risolti a garantire in modo duraturo il rispetto e l'applicazione della giustizia internazionale...

Nello Statuto delle Nazioni Unite:

Noi, popoli delle Nazioni Unite, decisi a salvare le future generazioni dal flagello della guerra, che per due volte nel corso di questa generazione ha portato indicibili afflizioni all'umanità, a riaffermare la fede nei diritti fondamentali dell'uomo, nella dignità e nel valore della persona umana, nella eguaglianza dei diritti degli uomini e delle donne e delle nazioni grande e piccole, a creare le condizioni in cui la giustizia ed il rispetto degli obblighi derivanti dai trattati e dalle altre fonti del diritto internazionale possano essere mantenuti, a promuovere il progresso sociale ed un più elevato tenore di vita in una più ampia libertà, e per tali fini a praticare la tolleranza ed a vivere in pace l'uno con l'altro in rapporti di buon vicinato, ad unire le nostre forze per mantenere la pace e la sicurezza internazionale, ad assicurare, mediante l'accettazione di principi e l'istituzione di sistemi, che la forza delle armi non sarà usata, salvo che nell'interesse comune, ad impiegare strumenti internazionali per promuovere il progresso economico e sociale di tutti i popoli, abbiamo risolto di unire i nostri sforzi per il raggiungimento di tali fini. In conseguenza, i nostri rispettivi Governi, per mezzo dei loro rappresentanti riuniti nella città di San Francisco e muniti di pieni poteri riconosciuti in buona e debita forma, hanno concordato il presente Statuto delle Nazioni Unite ed istituiscono con ciò un'organizzazione internazionale che sarà denominata le Nazioni Unite...

Nello Statuto del Consiglio d'Europa:



COMITATO LIBERAZIONE NAZIONALE VENETO

(Art. 96.3 1° Protocollo Convenzione di Ginevra 1977 - legge n.762 del 11 dicembre 1995)



I Governi del Regno del Belgio, del Regno di Danimarca, della Repubblica Francese, della Repubblica Irlandese, della Repubblica Italiana, del Gran Ducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, del Regno di Norvegia, del Regno di Svezia e del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord; persuasi che il rassodamento della pace nella giustizia e nella cooperazione internazionale è d'interesse vitale alla difesa della società umana e della civiltà; irremovibilmente legati ai valori spirituali e morali, che sono patrimonio comune dei loro popoli e fondamento dei principi di libertà personale, libertà politica e preminenza del Diritto, dai quali dipende ogni vera democrazia; convinti che per tutelare e far progressivamente trionfare questo ideale e per promuovere il progresso sociale ed economico, è necessaria un'unione stretta fra i paesi europei che sono animati da medesimi sentimenti; considerato che per soddisfare a questa necessità ed alle aspirazioni manifeste dei loro popoli è necessario già presentemente istituire un'organizzazione che unisca gli Stati europei in un'associazione più stretta; hanno risolto di costituire un Consiglio d'Europa, composto di un Comitato di rappresentanti dei Governi e di una Assemblea Consultiva e a tale fine...

Nella dichiarazione di San José: Signed in San José, Costa Rica on the 18th of July 2018. Dichiarazione comune dei presidenti della Corte africana dei diritti dell'uomo e dei popoli, la Corte europea dei Diritti umani e Corte interamericana dei diritti umani.

Dell'Organization for Economic Co-operation and Development (OCSE). L'Ocse è vincolata ai principi e agli obiettivi definiti dall'Atto di Helsinki del 1975 e dalla Carta di Parigi del 1990. "Decalogo di Helsinki".

- I. Eguaglianza sovrana, rispetto dei diritti inerenti alla sovranità;
- II. Non ricorso alla minaccia o all'uso della forza;
- III. Inviolabilità delle frontiere;
- IV. Integrità territoriale degli Stati;
- V. Composizione pacifica delle controversie;
- VI. Non intervento negli Affari Interni;
- VII. Rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, inclusa la libertà di pensiero, coscienza, religione o credo;
- VIII. Eguaglianza dei diritti ed autodeterminazione dei popoli;
- IX. Cooperazione fra gli Stati;
- X. Esecuzione in buona fede degli obblighi di diritto internazionale.

Carta di Parigi per una nuova Europa, firmata il 21 novembre 1990:

"L'Europa si sta liberando dal retaggio del passato. Il coraggio di uomini e donne, la potenza della volontà dei popoli e la forza delle idee dell'Atto Finale di Helsinki hanno dischiuso una nuova era di democrazia, pace ed unità in Europa."

La missione del Comitato Liberazione Nazionale Veneto è di promuovere il rispetto universale ed effettivo dei diritti fondamentali dei popoli, determinando se tali diritti sono violati, esaminando le cause di



COMITATO LIBERAZIONE NAZIONALE VENETO

(Art. 94.3 P Protocollo Convenzione di Ginevra 1977 - legge n. 762 del 11 dicembre 1995)



tali violazioni e denunciando all'opinione pubblica mondiale i loro autori. Il Comitato Liberazione Nazionale Veneto applica i principi internazionali dello JUS COGENS in quanto espressione della coscienza giuridica universale, in particolare dei principi di Norimberga; fa sua la Dichiarazione di Algeri sui diritti fondamentali dei popoli e applica gli strumenti giuridici fondamentali delle Nazioni Unite, in particolare la Dichiarazione universale ed i patti internazionali sui diritti dell'uomo, la dichiarazione sulle relazioni amichevoli tra gli Stati, le risoluzioni dell'assemblea generale sulla decolonizzazione e sul nuovo ordine economico internazionale, la Carta dei diritti e dei doveri economici degli Stati così come la Convenzione sulla prevenzione e la repressione del crimine di genocidio. Il Comitato Liberazione Nazionale Veneto applica anche ogni altro strumento giuridico internazionale, universale o regionale tendente a sviluppare, aggiornare o ampliare il senso ed i contenuti dei testi che si riferiscono ai diritti dei popoli.

Le norme giuridiche internazionali riconoscono che ogni essere umano ha diritti innati, quindi inviolabili, inalienabili e imprescrittibili, che preesistono dunque alla legge scritta. L'individuo è soggetto originario di sovranità e viene prima dello stato e del sistema degli stati. In virtù dei diritti che ineriscono egualmente a ciascuno dei suoi membri, anche la famiglia umana universale è soggetto collettivo originario che viene prima del sistema degli stati e del singolo stato. Alcuni diritti innati (all'esistenza, all'identità, all'autodeterminazione) sono riconosciuti anche alle comunità umane che hanno il carattere di popolo. Secondo la risoluzione 18/6, un ordine internazionale democratico ed equo richiede la realizzazione, tra l'altro, di quanto segue: a. Il diritto di tutti i popoli all'autodeterminazione, in virtù del quale possono liberamente determinare il loro status politico e perseguire liberamente il loro sviluppo economico, sociale e culturale; b. Il diritto dei popoli e delle nazioni alla sovranità permanente sulle loro ricchezze e risorse naturali; c. Il diritto di ogni persona umana e di tutti i popoli allo sviluppo; d. Il diritto di tutti i popoli alla pace; e. Il diritto ad un ordine economico internazionale basato sulla partecipazione paritaria al processo decisionale, all'interdipendenza, all'interesse reciproco, alla solidarietà e alla cooperazione tra tutti gli Stati; f. Solidarietà internazionale, come diritto di persone e individui; g. La promozione ed il consolidamento di istituzioni internazionali trasparenti, democratiche, giuste e responsabili in tutti i settori della cooperazione, in particolare attraverso l'attuazione del principio di piena e uguale partecipazione nei rispettivi meccanismi decisionali; h. Il diritto ad una partecipazione equa di tutti, senza alcuna discriminazione, nel processo decisionale nazionale e globale; i. Il principio di equa rappresentanza regionale e di genere nella composizione del personale del sistema delle Nazioni Unite; j. La promozione di un ordine internazionale di informazione e comunicazione libero, giusto, efficace ed equilibrato, basato sulla cooperazione internazionale per stabilire un nuovo equilibrio ed una maggiore reciprocità nel flusso internazionale di informazioni, in particolare correggendo le disuguaglianze nel flusso di informazioni verso e dai paesi in via di sviluppo; k. Rispetto della diversità culturale e dei diritti culturali di tutti, poiché aumenta il pluralismo culturale, contribuisce a un più ampio scambio di conoscenze e comprensione dei contesti culturali, promuove l'applicazione ed il godimento dei diritti umani universalmente accettati in tutto il mondo e promuove relazioni stabili ed amichevoli tra popoli e nazioni in tutto il mondo; l. Il diritto di ogni persona e di tutti i popoli ad un ambiente sano e ad una cooperazione internazionale rafforzata che risponda efficacemente alle esigenze di assistenza degli sforzi nazionali di adattamento ai cambiamenti climatici, in particolare nei paesi in via di sviluppo e che promuova l'adempimento degli accordi internazionali nel campo di mitigazione; m. La promozione di un accesso equo ai benefici derivanti dalla distribuzione internazionale della ricchezza attraverso una cooperazione internazionale rafforzata, in particolare nelle relazioni internazionali economiche, commerciali e finanziarie; n. Il godimento da parte di tutti della proprietà del patrimonio comune dell'umanità in relazione al diritto pubblico di accesso alla cultura; o. La responsabilità condivisa delle nazioni del mondo per la gestione dello sviluppo economico e sociale mondiale, nonché le minacce alla pace e alla sicurezza internazionali, dovrebbero essere esercitate a livello multilaterale. Ci troviamo in

Sede del Governo: Palazzo Ducale - Venezia

Sede Operativa - Via Strada per Fratta, 35 - 33077 Sacile (PN) - Territori Veneti Occupati

segreteria@clnveneto.net - www.clnveneto.net



COMITATO LIBERAZIONE NAZIONALE VENETO

(Art. 96.3 P° Protocollo Convenzione di Ginevra 1977 - legge n. 762 del 11 dicembre 1985)



presenza di una importante conquista di civiltà giuridica: l'Autodeterminazione dei Popoli da "principio" di politica diventa un "diritto fondamentale" espressamente riconosciuti dalla legge universale (scritta) dei diritti umani. I diritti umani universali non sono disgiunti al diritto di autodeterminazione dei popoli. Eguaglianza dei diritti ed autodeterminazione dei popoli. Gli Stati partecipanti rispettano l'eguaglianza dei diritti dei popoli ed il loro diritto all'autodeterminazione. In virtù del principio dell'eguaglianza dei diritti e dell'autodeterminazione dei popoli, tutti i popoli hanno sempre il diritto, in piena libertà, di stabilire quando e come desiderano il loro regime politico interno ed esterno, senza ingerenza esterna e di perseguire come desiderano il loro sviluppo politico, economico, sociale e culturale. Il diritto umano allo sviluppo implica anche la piena realizzazione del diritto dei popoli all'autodeterminazione che comprende, sulla base delle previsioni di ambedue i Patti internazionali sui diritti umani, l'esercizio del loro inalienabile diritto alla piena sovranità su tutte le loro ricchezze e risorse naturali. Convinti che il rispetto effettivo dei diritti dell'uomo implica il rispetto dei diritti dei popoli, abbiamo adottato la Dichiarazione Universale dei Diritti dei Popoli.

DIRITTO ALL'ESISTENZA

Articolo 1

Ogni popolo ha diritto all'esistenza.

Articolo 2

Ogni popolo ha diritto al rispetto della propria identità nazionale e culturale.

Articolo 3

Ogni popolo ha il diritto di conservare pacificamente il proprio territorio e di ritornarvi in caso di espulsione.

Articolo 4

Nessuno, per ragioni di identità nazionale o culturale, può essere oggetto di massacro, di tortura, persecuzione, deportazione, espulsione o essere sottoposto a condizioni di vita tali da compromettere l'identità o l'integrità del popolo a cui appartiene.

DIRITTO ALL'AUTODETERMINAZIONE POLITICA

Articolo 5

Ogni popolo ha il diritto imprescrittibile e inalienabile all'autodeterminazione. Esso decide il proprio statuto politico in piena libertà e senza alcuna ingerenza esterna.

Articolo 6

Ogni popolo ha il diritto di liberarsi da qualsiasi dominazione coloniale o straniera diretta o indiretta e da qualsiasi regime razzista.

Articolo 7



Ogni popolo ha il diritto ad un governo democratico che rappresenti l'insieme dei cittadini, senza distinzione di razza, di sesso, di credenza o di colore e capace di assicurare il rispetto effettivo dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali per tutti.

DIRITTI ECONOMICI DEI POPOLI

Articolo 8

Ogni popolo ha il diritto esclusivo sulle proprie ricchezze e risorse naturali. Esso ha il diritto di rientrarne in possesso se ne è stato spogliato e di recuperare gli indennizzi pagati ingiustamente.

Articolo 9

Poiché il progresso scientifico e tecnico fa parte del patrimonio comune all'umanità, ogni popolo ha il diritto di parteciparvi.

Articolo 10

Ogni popolo ha diritto a che il proprio lavoro sia valutato giustamente e che gli scambi internazionali avvengano a condizioni paritarie ed eque.

Articolo 11

Ogni popolo ha il diritto di darsi il sistema economico e sociale da lui stesso scelto e di perseguire la propria via di sviluppo economico in piena libertà e senza ingerenze esterne.

Articolo 12

I diritti economici sopra enunciati devono esercitarsi in uno spirito di solidarietà tra i popoli del mondo e tenendo conto dei loro rispettivi interessi.

DIRITTO ALLA CULTURA

Articolo 13

Ogni popolo ha il diritto di parlare la propria lingua, di preservare e sviluppare la propria cultura, contribuendo così all'arricchimento della cultura dell'umanità.

Articolo 14

Ogni popolo ha diritto alle proprie ricchezze artistiche, storiche e culturali.

Articolo 15

Ogni popolo ha diritto a che non gli sia imposta una cultura ad esso estranea.

DIRITTO ALL'AMBIENTE ED ALLE RISORSE COMUNI

Articolo 16

Ogni popolo ha diritto alla conservazione, alla protezione e al miglioramento del proprio ambiente.

Articolo 17



Ogni popolo ha diritto all'utilizzazione del patrimonio comune dell'umanità come l'alto mare, il fondo dei mari, lo spazio extraatmosferico.

Articolo 18

Nell'esercizio dei diritti sopra elencati, ogni popolo deve tenere conto della necessità di coordinare le esigenze del proprio sviluppo economico e quelle della solidarietà fra tutti i popoli del mondo.

Noi Popolo Veneto, consideriamo che il riconoscimento della dignità, inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti, uguali ed inalienabili, costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo; consideriamo che il disconoscimento e il disprezzo dei diritti dell'uomo hanno portato ad atti di barbarie che offendono la coscienza dell'umanità e che l'avvento di un mondo in cui gli esseri umani godono della libertà di parola e di credo e della libertà dal timore e dal bisogno è stato proclamato come la più alta aspirazione dell'uomo; consideriamo che è indispensabile che i diritti dell'uomo siano protetti da norme giuridiche se si vuole evitare che l'uomo sia costretto a ricorrere, come ultima istanza, alla ribellione contro la tirannia e l'oppressione; consideriamo che è indispensabile promuovere lo sviluppo dei rapporti amichevoli tra le Nazioni; consideriamo che i Popoli delle Nazioni Unite hanno riaffermato, nello Statuto, la loro fede nei diritti fondamentali dell'uomo, nella dignità e nel valore della persona umana, nell'eguaglianza dei diritti dell'uomo e della donna ed hanno deciso di promuovere il progresso sociale ed un migliore tenore di vita in una maggiore libertà; consideriamo che gli Stati membri si sono impegnati a perseguire, in cooperazione con le Nazioni Unite, il rispetto e l'osservanza universale dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali; consideriamo inoltre che una concezione comune di questi diritti e di queste libertà sia della massima importanza per la piena realizzazione di questi impegni.

Il Comitato Liberazione Nazionale Veneto, in ottemperanza delle disposizioni contenute nell'Art. 96.3 del I protocollo aggiuntivo del 1977, alle convenzioni di Ginevra del 1949, l'art. 96.3 del Primo Protocollo di Ginevra del 1977 sui Movimenti di Liberazione, per rapportarsi con gli Stati terzi, ha emanato l'apparato istituzionale di Governo: Consiglio Nazionale del Popolo Veneto.

Il Comitato Liberazione Nazionale Veneto ha personalità giuridica internazionale, in virtù della quale può considerarsi soggetto di autonoma imputazione giuridica; è un'organizzazione internazionale. Ha titolarità di diritti e obblighi all'interno dell'ordinamento internazionale e può agire autonomamente rispetto agli Stati. Nella concreta manifestazione di soggettività internazionale, può annoverarsi anche di immunità e di privilegi. L'atto istitutivo determina la struttura e gli obiettivi dell'Organizzazione per la Liberazione dei Territori Veneti e ne elenca i poteri attribuiti per raggiungere gli scopi prefissati. Con l'effettivo uso di questi poteri, nell'agire concreto sul piano internazionale, a renderlo attore della Comunità internazionale, è quindi idoneo ad essere titolare di personalità giuridica, nella piena capacità reale di esercitare tutte le funzioni del principio di effettività. Il principio di effettività in diritto è quel principio che prevede la concreta esecuzione di quanto stabilito dal diritto sostanziale, ovvero dalle norme che fanno parte dell'ordinamento. È il principio sul quale si basa la tutela dei diritti quando questa diviene efficace nel singolo caso concreto. È sorto dal Common law ed è transitato nel diritto internazionale attraverso la teoria dei poteri impliciti: ma è grazie agli ordinamenti giuridici sovranazionali che si è affermato come mezzo per l'enforcement delle pronunce rese dalla Giurisdizione. Proprio per questa sua idoneità a garantire l'efficacia delle norme di diritto all'interno di un ordinamento giuridico, può essere considerato un parametro per valutare la validità di un determinato sistema legislativo. Il principio di effettività, si è affermato già quando si versava in ambito comunitario, in seguito ad una lenta evoluzione giurisprudenziale, non essendo espressamente codificato da alcuna norma del trattato.



COMITATO LIBERAZIONE NAZIONALE VENETO
(Art. 96.3 P° Protocollo Convenzione di Ginevra 1977 - legge n. 762 del 11 dicembre 1985)



Ogni popolo ha diritto all'utilizzazione del patrimonio comune dell'umanità come l'alto mare, il fondo dei mari, lo spazio extraatmosferico.

Articolo 18

Nell'esercizio dei diritti sopra elencati, ogni popolo deve tenere conto della necessità di coordinare le esigenze del proprio sviluppo economico e quelle della solidarietà fra tutti i popoli del mondo.

Noi Popolo Veneto, consideriamo che il riconoscimento della dignità, inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti, uguali ed inalienabili, costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo; consideriamo che il disconoscimento e il disprezzo dei diritti dell'uomo hanno portato ad atti di barbarie che offendono la coscienza dell'umanità e che l'avvento di un mondo in cui gli esseri umani godono della libertà di parola e di credo e della libertà dal timore e dal bisogno è stato proclamato come la più alta aspirazione dell'uomo; consideriamo che è indispensabile che i diritti dell'uomo siano protetti da norme giuridiche se si vuole evitare che l'uomo sia costretto a ricorrere, come ultima istanza, alla ribellione contro la tirannia e l'oppressione; consideriamo che è indispensabile promuovere lo sviluppo dei rapporti amichevoli tra le Nazioni; consideriamo che i Popoli delle Nazioni Unite hanno riaffermato, nello Statuto, la loro fede nei diritti fondamentali dell'uomo, nella dignità e nel valore della persona umana, nell'eguaglianza dei diritti dell'uomo e della donna ed hanno deciso di promuovere il progresso sociale ed un migliore tenore di vita in una maggiore libertà; consideriamo che gli Stati membri si sono impegnati a perseguire, in cooperazione con le Nazioni Unite, il rispetto e l'osservanza universale dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali; consideriamo inoltre che una concezione comune di questi diritti e di queste libertà sia della massima importanza per la piena realizzazione di questi impegni.

Il Comitato Liberazione Nazionale Veneto, in ottemperanza delle disposizioni contenute nell'Art. 96.3 del I protocollo aggiuntivo del 1977, alle convenzioni di Ginevra del 1949, l'art. 96.3 del Primo Protocollo di Ginevra del 1977 sui Movimenti di Liberazione, per rapportarsi con gli Stati terzi, ha emanato l'apparato istituzionale di Governo: Consiglio Nazionale del Popolo Veneto.

Il Comitato Liberazione Nazionale Veneto ha personalità giuridica internazionale, in virtù della quale può considerarsi soggetto di autonoma imputazione giuridica; è un'organizzazione internazionale. Ha titolarità di diritti e obblighi all'interno dell'ordinamento internazionale e può agire autonomamente rispetto agli Stati. Nella concreta manifestazione di soggettività internazionale, può annoverarsi anche di immunità e di privilegi. L'atto istitutivo determina la struttura e gli obiettivi dell'Organizzazione per la Liberazione dei Territori Veneti e ne elenca i poteri attribuiti per raggiungere gli scopi prefissati. Con l'effettivo uso di questi poteri, nell'agire concreto sul piano internazionale, a renderlo attore della Comunità internazionale, è quindi idoneo ad essere titolare di personalità giuridica, nella piena capacità reale di esercitare tutte le funzioni del principio di effettività. Il principio di effettività in diritto è quel principio che prevede la concreta esecuzione di quanto stabilito dal diritto sostanziale, ovvero dalle norme che fanno parte dell'ordinamento. È il principio sul quale si basa la tutela dei diritti quando questa diviene efficace nel singolo caso concreto. È sorto dal Common law ed è transitato nel diritto internazionale attraverso la teoria dei poteri impliciti: ma è grazie agli ordinamenti giuridici sovranazionali che si è affermato come mezzo per l'enforcement delle pronunce rese dalla Giurisdizione. Proprio per questa sua idoneità a garantire l'efficacia delle norme di diritto all'interno di un ordinamento giuridico, può essere considerato un parametro per valutare la validità di un determinato sistema legislativo. Il principio di effettività, si è affermato già quando si versava in ambito comunitario, in seguito ad una lenta evoluzione giurisprudenziale, non essendo espressamente codificato da alcuna norma del trattato.



COMITATO LIBERAZIONE NAZIONALE VENETO

(Art. 96.3 P Protocollo Convenzione di Ginevra 1977 - legge n. 762 del 11 dicembre 1995)



famiglia di concetti politici informati a principi di giustizia e di bene comune che specificano il contenuto di una concezione del giusto, che opera come argomento normativo intorno alla giustificazione e valutazione della sfera pubblica a partire da premesse universalistiche, formulata in modo tale da poter essere applicata al sistema delle relazioni internazionali. L'autodeterminazione è il diritto del Popolo Veneto di definire la libertà di scelta del regime politico, economico, sociale; è il principio di Nazionalità Veneta, di accedere all'indipendenza come Stato separato.

Il «popolo veneto» è una realtà storica millenaria, viva ed attuale, già giuridicamente organizzata in modo sovrano, in un preciso ambito territoriale ove ancor oggi si parla la stessa lingua, si accresce la stessa cultura, si valorizzano le stesse tradizioni, le stesse abitudini collettive, si difendono gli alti valori della comunità familiare, della nazione, dell'attaccamento al lavoro ed alla solidarietà, della legalità e della giustizia nella libertà. Il «popolo veneto» è giuridicamente riconosciuto tale anche dall'attuale ordinamento positivo italiano il quale con la legge 22 maggio 1971, n. 340, all'articolo 2 esplicitamente riconosce il suo diritto che: «L'autogoverno del popolo veneto si attua in forme rispondenti alle caratteristiche e tradizioni della sua storia». È nella facoltà del «popolo veneto» invocare e rivendicare il diritto alla verifica referendaria (di conferma o smentita) -- in modi e forme legali e democratiche (regolate anche da atti o patti internazionalmente concepiti e sottoscritti) -- dell'atto di adesione del Veneto all'ordinamento statale italiano del 1866, abrogata con disposizioni legislative statali, a norma dell'articolo 14, comma 14-quater, della legge 28 novembre 2005, n. 246. (10G0236) (GU n.292 del 15-12-2010 - Suppl. Ordinario n. 276). Proprio l'articolo 10 della Costituzione italiana prevede che l'ordinamento giuridico dello Stato si conforma alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute. L'adesione dei territori Veneti al Regno d' Italia con il referendum del 21 e 22 ottobre 1866 è maturata con uno strumento di consultazione diretta. Oggi il popolo veneto intende rivendicare pacificamente, legalmente e democraticamente lo stesso diritto alla consultazione referendaria sul medesimo quesito sostanziale. L'aspirazione ad esercitare tale diritto di consultazione diretta ed ufficiale del popolo veneto, poggia tra l'altro, su numerose norme del diritto internazionale, che prevedono e ribadiscono il diritto all'autodeterminazione dei popoli, diritto naturale e come tale intangibile, inalienabile ed imprescrittibile di ogni popolo libero. Autodeterminazione è sinonimo di democrazia poiché significa il potere dei popoli, di ciascun popolo, di scegliere liberamente sia la forma politico-istituzionale con cui collocarsi nel sistema delle relazioni internazionali, sia il regime politico ed economico all'interno del proprio stato. Si parla nel primo caso di autodeterminazione esterna, nel secondo di autodeterminazione interna. In via di principio, pertanto, negare o ignorare l'autodeterminazione dei popoli, equivale a negare o ignorare la deontologia democratica. In forza dei principi che caratterizzano lo Stato di diritto sulla tutela giurisdizionale dei popoli in autodeterminazione-autodecisione, solennemente proclamati e riconosciuti:

- Diritto dei gruppi Nazionali e Etnici di decidere liberamente il proprio destino: Art. 2 del Trattato di Tartu del 02 febbraio 1920 (URSS-Estonia).
- Carta atlantica Dichiarazione di principi di politica internazionale concordata (1941)
- Statuto delle Nazioni Unite: articolo 1, comma 2, e all'articolo 55
- Dichiarazione dei Diritti Umani del 1948
- Risoluzione 217 A (III) - Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo - 10.12.1948
- Risoluzione 1514(L)XV/1960 - Dichiarazione sulla concessione dell'Indipendenza dei popoli Coloniali

Sede del Governo: Palazzo Ducale -Venezia
Sede Operativa - Via Strada per Fratta, 35 - 33077 Sacile (PN) - Territori Veneti Occupati
segreteria@clnveneto.net - www.clnveneto.net



COMITATO LIBERAZIONE NAZIONALE VENETO
(Art. 56.3 P° Protocollo Convenzione di Ginevra 1977 - legge n. 762 del 11 dicembre 1995)



- Risoluzione 2200/A del 1966 - Patto Internazionale Diritti civili e politici e Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali
- Risoluzione 2625(XXV)/1970 - il principio che gli Stati si astengano, nelle loro relazioni internazionali, dal ricorso alla minaccia o all'uso della forza contro l'integrità territoriale o all'indipendenza politica di uno Stato o in qualunque altro modo incompatibile con i fini delle Nazioni Unite.
- Risoluzione 3314(XXIX)/1974 - Definizione di aggressione in riferimento alla 2625(XXV)/1970
- Risoluzione 55/2 - Dichiarazione del Millennio delle Nazioni Unite - 20.09.2000
- Risoluzione 41/128 - Dichiarazione sul diritto allo sviluppo - O.N.U. 04.12.1986
- Risoluzione CDS 276 - Condanna uso della forza da parte regime libico contro i manifestanti 1970 emessa all'unanimità il 26.11.2011 e deferito per la prima volta uno Stato alla Corte Penale Internazionale.
- Risoluzione 61/178 del 20 dicembre 2006 - Dichiarazione ONU Diritti Popoli Indigeni
- Risoluzione 61/295 del 13 settembre 2007 - Approvazione Dichiarazione dei Diritti dei Popoli Indigeni - Sessione Plenaria 107° ONU
- COM (2012) 748: Proposal for a COUNCIL EU DECISION
- Dichiarazione di accettazione della giurisdizione della Corte penale internazionale Art. 94 della Carta delle Nazioni Unite
- Sentenze Corte Penale Internazionale - I.C.C.
- Sentenze e pareri consultivi vincolanti della International Court of Justice, ICJ
- Codificazione del 2001 da parte della CDI
- UNCTAD/GDS/APP/2013/1 - Rapporto in merito a "Perdita di entrate fiscali palestinesi in Israele nell'ambito del Protocollo di Parigi sulle relazioni economiche."
- Principi guida delle Nazioni Unite su imprese e Diritti Umani (UNGP).
- The UN "Protect, Respect and Remedy" Framework for Business and Human Rights
- U.N. Human Rights Council, "Resolution 8/7"
- Risoluzione 18/6
- Risoluzione adottata dall'Assemblea generale il 22 giugno 2017 (A / 71 / L.73 e Add.1)] 71/292. Assemblea Generale: Ribadendo che tutti i popoli hanno un diritto inalienabile all'esercizio del loro Sovranità e Integrità del loro territorio Nazionale.
- Risoluzione 65/118 del 10 dicembre 2010.
- Risoluzione 65/119 del 10 dicembre 2010.
- Risoluzione 71/122 del 6 dicembre 2016

Sede del Governo: Palazzo Ducale -Venezia
Sede Operativa - Via Strada per Fratta, 35 - 33077 Sacile (PN) - Territori Veneti Occupati
segreteria@clnveneto.net - www.clnveneto.net



COMITATO LIBERAZIONE NAZIONALE VENETO
(Art. 96.3 P° Protocollo Convenzione di Ginevra 1977 - legge n. 762 del 18 dicembre 1985)



- Conferenza per la sicurezza e la cooperazione in Europa (1975)
- Carta Africana sui diritti degli uomini e dei popoli (c.d. Carta di Banjul adottata nel 1981)
- Giurisprudenza della Suprema Corte Canadese 25506 del 20.8.1998 - 2 SCR 217 - 112 (b)
- Corte di Giustizia: direttiva comunitaria 85/577 - 89/665
- Art. 19 della Carta di Nizza - Trattato sull'Unione europea e l'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali.
- Dichiarazione dell'Alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Catherine Ashton, che il 20 novembre 2012, ha ribadito che l'UE ha riconosciuto il National Coalition of Syrian Revolution and Opposition Forces come rappresentate legittimo delle aspirazioni del popolo siriano.

Al fine di creare un riferimento giuridico per le attività dell'U.E. in tema di diritti umani ed in democrazia, il Consiglio in data 29 aprile 1999 ha adottato i regolamenti 975/1999 e 976/1999 sullo sviluppo ed il rafforzamento della democrazia e dello stato di diritto ed il rispetto dei diritti umani.

23 dic 2013 - La lingua veneta è riconosciuta con identificativo ISO 639-3 "vec" dall'UNESCO e classificata fra le lingue viventi nel catalogo Ethnologue, nonché riconosciuta dal Consiglio d'Europa nel 1981.

Infine ribadiamo il nostro saldo impegno nella realizzazione con strumento di ratifica della Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, utilizzandola appieno per trasformare per il meglio il nostro mondo di qui al 2030, i principi del Codice Mondiale di Etica del Turismo ed i "The Ten Principles of the UN Global Compact".

Ai sensi del diritto internazionale dei diritti umani, il soggetto titolare del diritto all'autodeterminazione è il popolo come soggetto distinto dallo stato. Il contenuto del principio di autodeterminazione dei popoli consiste in obblighi per gli Stati della Comunità internazionale di non impedire o anche intralciare l'autodeterminazione dei popoli, intesa come libertà degli stessi di autodeterminare il proprio assetto costituzionale. Affermato nella Carta Atlantica (14 agosto 1941) e nella Carta delle Nazioni Unite (26 giugno 1945; art. 1, par. 2 e 55), il principio di autodeterminazione dei popoli è ribadito nella Dichiarazione dell'Assemblea generale sull'indipendenza dei popoli coloniali (1960); nei Patti sui diritti civili e politici e sui diritti economici, sociali e culturali (1966); nella Dichiarazione di principi sulle relazioni amichevoli tra Stati, adottata dall'Assemblea generale nel 1970, che raccomanda agli Stati membri dell'ONU di astenersi da azioni di forza volte a contrastare la realizzazione del principio di autodeterminazione e riconosce ai popoli il diritto di resistere, anche con il sostegno di altri Stati e delle Nazioni Unite, ad atti di violenza che possano precluderne l'attuazione. La Corte Internazionale di Giustizia ha ammesso come il principio di autodeterminazione dei popoli abbia natura consuetudinaria. Nel 1969, con la Convenzione di Vienna, gli Stati accettarono la concezione di jus cogens ma a condizione che lo Stato che invocava il carattere imperativo di tale norma internazionale fosse pronto ad accettare in materia la giurisdizione obbligatoria della Corte Internazionale di Giustizia (CIG). Jus cogens (II) Conseguenze:

-un trattato che contrasta con una norma di jus cogens è invalido (o si estingue se la norma di jus cogens si forma successivamente alla stipulazione del trattato);

-la violazione della norma imperativa non può mai essere giustificata o scusata;



COMITATO LIBERAZIONE NAZIONALE VENETO

(Art. 96.3 1° Protocollo Convenzione di Ginevra 1977 - legge n. 762 del 11 dicembre 1975)



-la violazione della norma imperativa può dar luogo a conseguenze più gravi di quelle di un ordinario illecito internazionale.

Lo Stato italiano con decr. leg.vo 212 dd 31.12.2010 ha abrogato il R.D. 3300 dd 04.11.1866, convalidato in Legge 3841 dd 18.07.1867 che dichiarava le province della Venezia e quelle di Mantova fare parte integrante del Regno d'Italia. Per iniziativa dello Stato italiano i Territori Veneti risultano quindi restituiti alla loro originaria condizione di libertà, indipendenza e sovranità. Con decorrenza dal 31.12.2010 lo Stato italiano ha cessato senza riserve la giurisdizione di diritto sui Territori Veneti e si mantiene su di essi quale Stato occupante senza titolo. L'attuale occupazione di fatto italiana sui Territori Veneti cessa con l'adozione di un proprio ordinamento da parte dei medesimi Territori Veneti e con la conseguente realizzazione delle relative strutture statali, ad iniziare dall'istituzione della propria Autorità. I Territori Veneti, nella continuità della loro Storia istituzionale con proprie distinte Costituzioni dichiarano ciascuno la propria libertà, sovranità ed indipendenza e, a loro volta, costituiscono la Confederazione dei Territori dello Stato Veneto con adozione di conforme Costituzione confederale. Ai sensi del diritto internazionale dei diritti umani, il soggetto titolare del diritto all'autodeterminazione è il Popolo Veneto come soggetto distinto dallo Stato italiano. Sposare la causa dello stato di diritto non vuol dire fermarsi solo ad un'operazione giuridica, bensì agire anche per la salvaguardia delle connesse libertà. Da qui, la discussione sullo stato di diritto non può prescindere da quella sul "diritto alla conoscenza" che, dopo il "diritto alla verità", consiste nel diritto di conoscere in quale modo e per quale motivo i governi prendono determinate decisioni che influiscono sui diritti umani, sulle libertà civili e sulle scelte di politica internazionale.

Il Comitato Liberazione Nazionale Veneto ha l'idoneità ad assumere la titolarità, di situazioni giuridiche soggettive create da norme del diritto internazionale, la cui personalità internazionale si identifica con l'essere destinatari di dette norme, dovendosi considerare persone-soggetti, internazionali gli enti ai quali sono consuetudinariamente imputate le attività consistenti nell'esercizio di diritti, facoltà e poteri. Al fine di perfezionare la nostra Unione, garantire la giustizia, assicurare la tranquillità all'interno, provvedere alla difesa comune, promuovere il benessere generale, salvaguardare per noi e per i nostri posteri il bene della libertà, il Governo del Consiglio Nazionale Veneto, su parere favorevole del Comitato di Liberazione Nazionale Veneto,

ha adottato solennemente con strumento di adesione, accettazione, ratifica, all'unanimità:

Adesione alle Nazioni Unite del 18 settembre 2018

- Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati
- Statuto delle Nazioni Unite San Francisco il 26 giugno 1945
- International Covenant on Civil and Political Rights
- Additional Protocol relating to the protection of victims of international armed conflicts
- Agreement on the Privileges and Immunities of the International Criminal Court
- Agreement Relating to the Implementation of Part XI of the United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982.
- Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and their Disposal.

Sede del Governo: Palazzo Ducale -Venezia

Sede Operativa - Via Strada per Fratta, 35 - 33077 Sacile (PN) - Territori Veneti Occupati

segreteria@clnveneto.net - www.clnveneto.net



COMITATO LIBERAZIONE NAZIONALE VENETO
(Art. 96.3 P° Protocollo Convenzione di Ginevra 1977 - legge n.762 del 11 dicembre 1985)



- Cartagena Protocol on Biosafety to the Convention on Biological Diversity
- Convention Against Torture and Other Cruel, Inhumane or Degrading Treatment or Punishment.
- Convention on Biological Diversity
- Convention on Cluster Munitions
- Convention on Elimination of All Forms of Discrimination against Women
- Convention on Prohibitions or Restrictions on the Use of Certain Conventional Weapons which may be deemed to be excessively injurious or to have indiscriminate effects (with Protocols I, II and III)
- Convention on the Law of the Non-Navigational Uses of International Watercourses
- Convention on the Non-Applicability of Statutory Limitations to War Crimes and Crimes against Humanity
- Convention on the Political Rights of Women
- Convention on the Prevention and Punishment of Crimes against Internationally Protected Persons, including Diplomatic Agents
- Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide
- Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards
- Convention on the Rights of Persons with Disabilities
- Convention on the Rights of the Child
- Convention on the Safety of United Nations and Associated Personnel
- Declaration 12(3) granting retroactive jurisdiction to the ICC (since 13 June 2014)
- Geneva Convention (I) on Wounded and Sick in Armed Forces in the Field, 1949
- Geneva Convention (II) on the Wounded, Sick and Shipwrecked of Armed Forces at Sea, 1949
- Geneva Convention (III) on Prisoners of War, 1949
- Geneva Convention (IV) on Civilians, 1949
- International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination
- International Convention on the Suppression and Punishment of the Crime of Apartheid
- International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights
- Optional Protocol to the Convention on the Safety of United Nations and Associated Personnel
- Paris Agreement
- Paris 16.11.1972 UNESCO

Sede del Governo: Palazzo Ducale -Venezia
Sede Operativa - Via Strada per Fratta, 35 - 33077 Sacile (PN) - Territori Veneti Occupati
segreteria@clnveneto.net - www.clnveneto.net



COMITATO LIBERAZIONE NAZIONALE VENETO

(Art. 56.3 P° Protocollo Convenzione di Ginevra 1977 - legge n.762 del 11 dicembre 1995)



- Additional Protocol to the Geneva Conventions of 12 August 1949 and relating to the Adoption of an Additional Distinctive Emblem
- Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949 and relating to the Protection of Victims of Non-International Armed Conflicts
- Protocol on Non-Detectable Fragments (Protocol I) to the Convention on Prohibitions or Restrictions on the Use of Certain Conventional Weapons
- Protocol on Prohibitions or Restrictions on the Use of Incendiary Weapons (Protocol III) to the Convention on Prohibitions or Restrictions on the Use of Certain Conventional Weapons
- Rome Statute of the International Criminal Court
- The Hague Convention (IV) Respecting the Laws and Customs of War on Land and its Annex: Regulations concerning the Laws and Customs of War on Land
- The Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Involvement of Children in Armed Conflict
- Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons
- United Nations Convention against Corruption
- United Nations Convention against Transnational Organized Crime
- United Nations Convention on the Law of the Sea
- United Nations Framework Convention on Climate Change
- Vienna Convention on Consular Relations
- Vienna Convention on Diplomatic Relations
- Vienna Convention on the Law of Treaties
- Convenzione di Berna (1979)
- Convenzione di Berna (1886)
- Ratifica i principi del Codice Mondiale di Etica del Turismo
- Ratifica The Ten Principles of the UN Global Compact
- Indigenous and Tribal Peoples Convention, 1989
- Convenzione sulle immunità giurisdizionali. 2004
- Convenzione sulla legge applicabile ad alcuni diritti su strumenti finanziari detenuti presso un intermediario. Il diritto umano allo sviluppo implica anche la piena realizzazione del diritto dei popoli all'autodeterminazione che comprende, sulla base delle previsioni di ambedue i Patti internazionali sui diritti umani, l'esercizio del loro inalienabile diritto alla piena sovranità su tutte le loro ricchezze e risorse naturali.

Sede del Governo: Palazzo Ducale -Venezia

Sede Operativa - Via Strada per Fratta, 35 - 33077 Sacile (PN) - Territori Veneti Occupati

segreteria@clnveneto.net - www.clnveneto.net



COMITATO LIBERAZIONE NAZIONALE VENETO

(Art. 96.3 P° Protocollo Convenzione di Ginevra 1977 - legge n.762 del 11 dicembre 1985)



Risoluzione 61/178 del 20 dicembre 2006 -

Risoluzione 61/295 del 13 settembre 2007 -

14 aprile 1952 - Commissione sui diritti umani, Nazioni Unite, New York. Risoluzione dell'Assemblea Generale delle Nazioni 1803 (XVII) sulla "Sovranità permanente sulle risorse naturali"

Dichiarazione sul diritto allo sviluppo

Risoluzione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite 41/128 del 4 dicembre 1986

Risoluzione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite A/64/L.63/Rev.1

Diritto dei gruppi Nazionali e Etnici di decidere liberamente il proprio destino: Art. 2 del Trattato di Tartu del 02 febbraio 1920 (URSS-Estonia)

Carta atlantica Dichiarazione di principi di politica internazionale concordata (1941)

Statuto delle Nazioni Unite: articolo 1, comma 2, e all'articolo 55

Dichiarazione dei Diritti Umani del 1948

Risoluzione 217 A (III) - Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo - 10.12.1948

Risoluzione 1514(L)XV/1960 - Dichiarazione sulla concessione dell'Indipendenza dei popoli Coloniali

Risoluzione 2200/A del 1966 - Patto Internazionale Diritti civili e politici e Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali

Risoluzione 2625(XXV)/1970 - il principio che gli Stati si astengano, nelle loro relazioni internazionali, dal ricorso alla minaccia o all'uso della forza contro l'integrità territoriale o contro l'indipendenza politica di uno Stato o in qualunque altro modo incompatibile con i fini delle Nazioni Unite.

Risoluzione 3314(XXIX)/1974 - Definizione di aggressione in riferimento alla 2625(XXV)/1970

Risoluzione 55/2 - Dichiarazione del Millennio delle Nazioni Unite - 20.09.2000

Risoluzione 41/128 - Dichiarazione sul diritto allo sviluppo - O.N.U. 04.12.1986

Risoluzione CDS 276 - Condanna uso della forza da parte regime libico contro i manifestanti 1970 emessa all'unanimità il 26.11.2011 e deferito per la prima volta uno Stato alla Corte Penale Internazionale

COM (2012) 748: Proposal for a COUNCIL EU DECISION

Dichiarazione di accettazione della giurisdizione della Corte penale internazionale Art. 94 della Carta delle Nazioni Unite

Sentenze Corte Penale Internazionale - I.C.C.

Sentenze e pareri consultivi vincolanti della International Court of Justice, ICJ

Codificazione del 2001 da parte della CDI

Sede del Governo: Palazzo Ducale - Venezia

Sede Operativa - Via Strada per Fratta, 35 - 33077 Sacile (PN) - Territori Veneti Occupati

segreteria@clnveneto.net - www.clnveneto.net



COMITATO LIBERAZIONE NAZIONALE VENETO
(Art. 963 1° Protocollo Convenzione di Ginevra 1977 - legge n. 762 del 11 dicembre 1995)



UNCTAD/GDS/APP/2013/1 - Rapporto in merito a "Perdita di entrate fiscali palestinesi in Israele nell'ambito del Protocollo di Parigi sulle relazioni economiche."

Principi guida delle Nazioni Unite su imprese e Diritti Umani (UNGP)

The UN "Protect, Respect and Remedy" Framework for Business and Human Rights

U.N. Human Rights Council, "Resolution 8/7"

Risoluzione 18/6

Risoluzione adottata dall'Assemblea generale il 22 giugno 2017 (A / 71 / L.73 e Add.1) 71/292. Assemblea Generale: ribadisce che tutti i popoli hanno un diritto inalienabile all'esercizio della loro Sovranità ed Integrità del loro territorio Nazionale

Risoluzione 65/118 del 10 dicembre 2010

Risoluzione 65/119 del 10 dicembre 2010

Risoluzione 71/122 del 6 dicembre 2016

Conferenza per la sicurezza e la cooperazione in Europa (1975)

Carta Africana sui diritti degli uomini e dei popoli (c.d. Carta di Banjul adottata nel 1981)

Giurisprudenza della Suprema Corte Canadese 25506 del 20.8.1998 - 2 SCR 217 - 112 (b)

Corte di Giustizia: direttiva comunitaria 85/577 - 89/665

Art. 19 della Carta di Nizza - Trattato sull'Unione europea e l'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali.

Dichiarazione dell'Alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Catherine Ashton, che il 20 novembre 2012, ha ribadito che l'UE ha riconosciuto il National Coalition of Syrian Revolution and Opposition Forces come rappresentate legittimo delle aspirazioni del popolo siriano, diario Aia il 5 luglio 2006. Strumento entrato in vigore per la Nazione Veneta, il 18 settembre 2018. Dichiarazione d'accettazione degli obblighi con piena ed intera esecuzione dello strumento di ratifica, dal Governo di transizione del Consiglio Nazionale del popolo Veneto, in ottemperanza al diritto internazionale. Nel rispetto del principio di cui all'articolo 10 ed articolo 11 della Costituzione italiana ed in attuazione dei dispositivi enunciati da tutte le rappresentanze giuridiche, civili, politiche, economiche, sociali e culturali, nell'attuazione delle istanze per lo sviluppo civile, politico, economico, sociale e culturale dello Stato Veneto, sottoscrivono con firma in calce:

Atti Giuridici Pubblici Internazionali di obblighi erga omnes disponibili nel Ns. sito istituzionale, all'indirizzo:

<https://www.clnveneto.net/documenti-clnv/>

Allegato 1 Atto di fondazione.

Allegato 2 Adesione allo Statuto di Roma, Corte penale internazionale.



COMITATO LIBERAZIONE NAZIONALE VENETO
(Art. 96.3 1° Protocollo Convenzione di Ginevra 1977 - legge n.762 del 11 dicembre 1995)



Allegato 3 Adesione alle Nazioni unite come Stato neutrale non membro osservatore.

Allegato 4 Atto giuridico pubblico internazionale al Presidente della Banca centrale europea.

Allegato 6 Parere consultivo della Corte Internazionale di Giustizia.

Allegato 7 Trattato "Effetto farfalla": dichiarazione di belligeranza all'Organizzazione sui generis Unione europea con comunicazione ufficiale ai Presidenti dei parlamenti degli Stati aderenti all'Organizzazione.

Allegato 8 Adozione transitoria Costituzione Svizzera.

Allegato 9 Legge 10 Estinzione debito.

Allegato 11 Legge 11 diritto di cittadinanza.

Allegato 12 Adesione all'Etica Mondiale Turismo.

Allegato 13 Atto giuridico costitutivo pubblico internazionale dell'Organizzazione Internazionale sui generis dell'Unione dei popoli d'Europa. Tutti i diritti di autodeterminazione dei popoli d'Europa a democrazia diretta: persone fisiche, giuridiche, Stati ed organizzazioni internazionali.

Allegato 14 Sistema tributario.

Allegato 15 Registro immobili del popolo Veneto autodeterminato, messi a tutela del diritto internazionale.

Allegato 16 Banca Nazionale pubblica del popolo Veneto autodeterminato.

Allegato 17 Trattato tassa automobilistica di proprietà.

Allegato 18 Trattato Istitutivo-Costitutivo dell'Organizzazione internazionale sui generis dei popoli d'Europa.

Allegato 19 Protezione Civile.

Allegato 20 Commissione di Venezia.

Allegato 21 Approvata la legge del primo parlamento in autodeterminazione, in auto-candidatura a democrazia diretta.

Il diritto di autodeterminazione dei popoli quale norma di ius cogens: one country two systems, a protezione della tutela dei diritti fondamentali del popolo Veneto. Nel rispetto degli obblighi diritti e doveri del diritto internazionale, il Comitato di Liberazione Nazionale Veneto d'Europa è disponibile per la piena esigibilità democratica dei diritti enunciati ad accordi bilaterali e multilaterali. Diritti esigibili di autodeterminazione, auto-dichiarate in auto-decisione, a democrazia diretta del popolo Veneto e dei popoli d'Europa, nella difesa dei diritti umani e dei principi essenziali del diritto internazionale contemporaneo, implementati da tecnologie digitali della globalizzazione 4.0 veneti del mondo, al diritto inalienabile di piena sovranità su tutte le proprie ricchezze e risorse naturali.

Organizzazione Internazionale sui generis dell'Unione dei popoli d'Europa



COMITATO LIBERAZIONE NAZIONALE VENETO

(Art. 96.5° Protocollo Convenzione di Ginevra 1977 - legge n.762 del 11 dicembre 1985)



Noi popoli d'Europa,

consapevoli che tutti i popoli sono uniti da stretti vincoli e che le loro culture formano un patrimonio da tutti condiviso, un delicato mosaico che rischia in ogni momento di essere distrutto; memori che nel corso di questo secolo, milioni di bambini, donne e uomini sono stati vittime di atrocità inimmaginabili che turbano profondamente la coscienza dell'umanità; riconoscendo che crimini di tale gravità minacciano la pace, la sicurezza ed il benessere del mondo; affermando che i delitti più gravi che riguardano l'insieme della comunità internazionale non possono rimanere impuniti e che la loro repressione deve essere efficacemente garantita mediante provvedimenti adottati in ambito nazionale ed attraverso il rafforzamento della cooperazione internazionale; determinati a porre termine all'impunità degli autori di tali crimini contribuendo in tal modo alla prevenzione di nuovi crimini; rammentando che è dovere di ciascun Stato esercitare la propria giurisdizione penale nei confronti dei responsabili di crimini internazionali; ribadendo gli scopi ed i principi della Carta delle Nazioni Unite ed in modo particolare il dovere di tutti gli Stati di astenersi dal ricorrere all'uso della minaccia o della forza contro l'integrità territoriale o l'indipendenza politica degli altri Stati o in contrasto, in qualsiasi altro modo con gli scopi delle Nazioni Unite; evidenziando a tale riguardo che nessuna disposizione del presente Statuto può essere interpretata nel senso di autorizzare uno Stato Parte ad intervenire in un conflitto armato o negli affari interni di un altro Stato; determinati ad istituire, a tali fini e nell'interesse delle generazioni presenti e future, una Corte penale internazionale permanente ed indipendente, collegata con il sistema delle Nazioni Unite competente a giudicare sui crimini più gravi motivo di allarme per l'intera comunità internazionale; evidenziando che la Corte penale internazionale, istituita ai sensi del presente Statuto è complementare alle giurisdizioni penali nazionali; risolti a garantire in modo duraturo il rispetto e l'applicazione della giustizia internazionale per competenze Giurisdizionale, procedibilità e normativa applicabile alla presente denuncia pubblica internazionale per le violazioni dei diritti umani commesse.

Venezia Palazzo Ducale, 20 luglio 2021

Presidente Governo
Paolo Pin

Presidente CLN
Amedeo Casasola

Responsabile per gli affari giuridici
Franco Paluan



Annex 7 "Butterfly Effect" Treaty: declaration of belligerence to the organization sui generis European Union with official communication to the presidents of the parliaments of the states adhering to the organization

Annex 8 Transitional adoption of the Swiss Constitution

Annex 9 Law 10 Extinction of debt

Annex 11 Law 11 right of citizenship

Annex 12 Adhesion to the World Tourism Ethics

Annex 13 International Public Constitutive Legal Act of the International Organization sui generis of the Union of the Peoples of Europe. All the rights of self-determination of the peoples of Europe with direct democracy: natural persons, legal persons, States and international organizations

Annex 14 Tax system

Attachment 15 Property register of the self-determined Veneto people, put in place to protect international law

Annex 16 Public National Bank of the Veneto people self-determined

Annex 17 Automobile Property Tax Treaty

Annex 18 Establishing-Constitutive Treaty of the International Organization sui generis of the peoples of Europe

Annex 19 Civil Protection

Annex 20 Venice Commission

Annex 21 Approved the law of the first parliament in self-determination, in self-candidacy for direct democracy.

The right of self-determination of peoples as a rule of ius cogens: one country two systems, to perform the protection of the fundamental rights of the Veneto people. In compliance with the obligations, rights and duties of international law, the Veneto National Liberation Committee of Europe is available for the full democratic enforceability of the rights set forth in bilateral and multilateral agreements. Executable rights of self-determination, self-declared in self-decision, to direct democracy of the Veneto people and the peoples of Europe, in the defense of human rights and the essential principles of contemporary international law, implemented by digital technologies of the Veneto globalization 4.0 of the world, to the inalienable right of full sovereignty over all its wealth and natural resources.

International organization sui generis of the Union of the Peoples of Europe

We peoples of Europe,

aware that all peoples are united by close ties and that their cultures form a heritage shared by all, a delicate mosaic that risks being destroyed at any moment; mindful that during this century, millions of



COMITATO LIBERAZIONE NAZIONALE VENETO

(Art. 94.3 P Protocollo Convenzione di Ginevra 1977 - legge n.762 del 11 dicembre 1985)



children, women and men have been victims of unimaginable atrocities that deeply disturb the conscience of humanity; recognizing that crimes of this gravity threaten the peace, security and well-being of the world; affirming that the most serious crimes affecting the international community as a whole cannot go unpunished and that their repression must be effectively guaranteed through measures adopted at national level and through the strengthening of international cooperation; determined to end the impunity of the perpetrators of such crimes, thereby contributing to the prevention of new crimes; recalling that it is the duty of each State to exercise its criminal jurisdiction against those responsible for international crimes; Reaffirming the purposes and principles of the Charter of the United Nations and in particular the duty of all States to refrain from resorting to the use of threat or force against the territorial integrity or political independence of other States or in conflict, in any other way for the purposes of the United Nations; emphasizing in this respect that no provision of this Statute may be construed as authorizing a State Party to intervene in an armed conflict or in the internal affairs of another State; determined to establish, for these purposes and in the interest of present and future generations, a permanent and independent International Criminal Court, connected with the United Nations system competent to judge the most serious crimes, a cause for alarm for the entire international community; highlighting that the International Criminal Court, established under this Statute, is complementary to national criminal courts; resolved to ensure in a lasting way the respect and application of international justice for jurisdictional competences, admissibility and applicable legislation to this international public complaint for human rights violations committed.

Venice Doge's Palace, 20 July 2021



President of the Government
Paolo Pin

President of CLNV
Amedeo Casasola

Responsible for legal affairs
Franco Paluan

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate internazionali: Poste Italiane SpA non ne risponde. / It is prohibited to send money and valuables through international registered mail. Poste Italiane is not accountable.

Per monitorare la tua spedizione utilizza il **Codice** su **poste.it**, **APP** o tramite **call center**.
You can track your shipment by using the code on the website **poste.it**, the app or via/by call center.

AREA PER LA VIDIMAZIONE
SECTION FOR THE DATE-STAMP

Fraz. 65031 Sez. 03 Operaz.106
Causale: EE 30/08/2021 11:35
Peso gr.: 203
Tariffa € 13.85 Affr. € 13.85
Serv.Ag.: AR
Cod. EE: RC233596612IT

R



RC 2335 9661 2 IT

NON RIMOVERE L'ETICHETTA
DO NOT REMOVE THE LABEL

MODULO INVIO RACCOMANDATA INTERNAZIONALE
FORM TO SEND AN INTERNATIONAL REGISTERED MAIL

Codice RC233596612IT

Si prega di compilare a cura del cliente in stampatello. / The sender need to fill out the form in Block capital letters.

DESTINATARIO/RECEIVER

NOME/NAME ALTO RAPP. UE AFFARI ESTERI JOSEP BORRELL CORDI GIBBON
PAESE/COUNTRY BELGIUM
VIA/STREET PALAZZO EUROPA, RUE DE LA LOI N° CIV./HOUSE NUMBER 155
CITTÀ/CITY BRUXELLES CAPI/POSTAL CODE 1040
TELEFONO/TELEPHONE* _____ @* _____

MITTENTE/SENDER

NOME/NAME RAPPRESENTANIE INTERNAZIONALE CLNIV PAOLO PIN
PAESE/COUNTRY ITALIA (TERRITORI VENETI OCCUPATI)
VIA/STREET VIA STRADA PER TRAVA N° CIV./HOUSE NUMBER 35
CITTÀ/CITY SACILE - PN CAPI/POSTAL CODE 33077
TELEFONO/TELEPHONE* _____ @* _____

SERVIZI ACCESSORI/ADDITIONAL SERVICES

- Avviso di Ricevimento (Mod. CN 07)/Advice of delivery
- Contrassegno/Importo da incassare € _____ in cifre/in figures _____ in lettere/in words

* il dato è facoltativo/optional information

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate internazionali: Poste Italiane SpA non ne risponde. / It is prohibited to send money and valuables through international registered mail. Poste Italiane is not accountable.

Per monitorare la tua spedizione utilizza il **Codice** su **poste.it**, **APP** o tramite **call center**.
You can track your shipment by using the code on the website **poste.it**, the app or via/by call center.

AREA PER LA VIDIMAZIONE
SECTION FOR THE DATE-STAMP

Fraz. 65031 Sez. 03 Operaz.105
Causale: EE 30/08/2021 11:33
Peso gr.: 203
Tariffa € 17.65 Affr. € 17.65
Serv.Ag.: AR
Cod. EE: RC233596674IT



NON RIMOVERE L'ETICHETTA
DO NOT REMOVE THE LABEL

MODULO INVIO RACCOMANDATA INTERNAZIONALE
FORM TO SEND AN INTERNATIONAL REGISTERED MAIL

Codice RC233596674IT

Si prega di compilare a cura del cliente in stampatello. / The sender need to fill out the form in Block capital letters.

DESTINATARIO/RECEIVER

NOME/NAME ONU SECRETARY GENERAL ANTONIO GUTERRES
PAESE/COUNTRY U.S.A.
VIA/STREET UNITED NATIONS PLAZA N° CIV./HOUSE NUMBER 760
CITTÀ/CITY NEW YORK CAPI/POSTAL CODE 10017
TELEFONO/TELEPHONE* _____ @* _____

MITTENTE/SENDER

NOME/NAME RAPPR. INTERNAZIONALE CLNIV. PAOLO PIN
PAESE/COUNTRY ITALIA (TERRITORI VENETI OCCUPATI)
VIA/STREET VIA STRADA PER TRAVA N° CIV./HOUSE NUMBER 35
CITTÀ/CITY SACILE - PN CAPI/POSTAL CODE 33077
TELEFONO/TELEPHONE* _____ @* _____

SERVIZI ACCESSORI/ADDITIONAL SERVICES

- Avviso di Ricevimento (Mod. CN 07)/Advice of delivery
- Contrassegno/Importo da incassare € _____ in cifre/in figures _____ in lettere/in words

* il dato è facoltativo/optional information

Posteitaliane**RICEVUTA DI ACCETTAZIONE/ADVICE OF RECEIPT**

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate internazionali: Poste Italiane SpA non ne risponde. / It is prohibited to send money and valuables through international registered mail. Poste Italiane is not accountable.

Per monitorare la tua spedizione utilizza il **Codice** su **poste.it**, **APP** o tramite **call center**.

You can track your shipment by using the code on the website **poste.it**, the app or via/by call center.

AREA PER LA VIDIMAZIONE
SECTION FOR THE DATE-STAMP

Fraz. 65031 Sez. 03 Operaz. 103
Causale: EE 30/08/2021 11:29
Peso gr.: 203
Tariffa € 13.85 Affr. € 13.85
Serv. Agg.: AR
Cod. EE: RC233596657IT

Mod 22RI - Mod.04010B - Ed.04/20 - EP1788B/1913B - St. [4]

NON RIMOVERE L'ETICHETTA
DO NOT REMOVE THE LABEL

MODULO INVIO RACCOMANDATA INTERNAZIONALE
FORM TO SEND AN INTERNATIONAL REGISTERED MAIL

Codice RC233596657IT

Si prega di compilare a cura del cliente in stampatello. / The sender need to fill out the form in Block capital letters.

DESTINATARIO/RECEIVER

NOME/NAME **TO THE OTP - MR. KARIM KHAN AT ICC**

PAESE/COUNTRY **THE NETHERLANDS**

VIA/STREET **OUDE WAALSDORPERWEG** N° CIV./HOUSE NUMBER **10**

CITTÀ/CITY **THE HAGUE AK** CAP/POSTAL CODE **2597**

TELEFONO/TELEPHONE* _____ @*

MITTENTE/SENDER

NOME/NAME **RAPPR. INTERNAZIONALE CLNV. PAOLO PIN**

PAESE/COUNTRY **ITALIA (TERRITORI VENETI OCCUPATI)**

VIA/STREET **STRADA PER FRATIA** N° CIV./HOUSE NUMBER **35**

CITTÀ/CITY **SACILE - PN** CAP/POSTAL CODE **33077**

TELEFONO/TELEPHONE* _____ @*

SERVIZI ACCESSORI/ADDITIONAL SERVICES

Avviso di Ricevimento (Mod. CN 07)/Advice of delivery

Contrassegno/Importo da incassare € _____ in cifre/in figures _____ in lettere/in words _____

* il dato è facoltativo/optional information

Posteitaliane**RICEVUTA DI ACCETTAZIONE/ADVICE OF RECEIPT**

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate internazionali: Poste Italiane SpA non ne risponde. / It is prohibited to send money and valuables through international registered mail. Poste Italiane is not accountable.

Per monitorare la tua spedizione utilizza il **Codice** su **poste.it**, **APP** o tramite **call center**.

You can track your shipment by using the code on the website **poste.it**, the app or via/by call center.

AREA PER LA VIDIMAZIONE
SECTION FOR THE DATE-STAMP

Fraz. 65031 Sez. 03 Operaz. 100
Causale: EE 30/08/2021 11:18
Peso gr.: 203
Tariffa € 12.70 Affr. € 12.70 + 1,15
Serv. Agg.:
Cod. EE: RC233596630IT

Mod 22RI - Mod.04010B - Ed.04/20 - EP1788B/1913B - St. [4]

NON RIMOVERE L'ETICHETTA
DO NOT REMOVE THE LABEL

MODULO INVIO RACCOMANDATA INTERNAZIONALE
FORM TO SEND AN INTERNATIONAL REGISTERED MAIL

Codice RC233596630IT

Si prega di compilare a cura del cliente in stampatello. / The sender need to fill out the form in Block capital letters.

DESTINATARIO/RECEIVER

NOME/NAME **TO THE MS. CHRISTINE MADELEINE OETRE LAGARDE ATECEB**

PAESE/COUNTRY **GERMANY**

VIA/STREET **SONNENMANN STRASSE** N° CIV./HOUSE NUMBER **20**

CITTÀ/CITY **FRANKFURT AM MAIN** CAP/POSTAL CODE **60314**

TELEFONO/TELEPHONE* _____ @*

MITTENTE/SENDER

NOME/NAME **RAPPR. INTERNAZIONALE CLNV. PAOLO PIN**

PAESE/COUNTRY **ITALIA (TERRITORI VENETI OCCUPATI)**

VIA/STREET **STRADA PER FRATIA** N° CIV./HOUSE NUMBER **35**

CITTÀ/CITY **SACILE - PN** CAP/POSTAL CODE **33077**

TELEFONO/TELEPHONE* _____ @*

SERVIZI ACCESSORI/ADDITIONAL SERVICES

Avviso di Ricevimento (Mod. CN 07)/Advice of delivery

Contrassegno/Importo da incassare € _____ in cifre/in figures _____ in lettere/in words _____

* il dato è facoltativo/optional information



Posteitaliane

EP1616 (P) 825 - Mod. 22 R - MOD. 040008 (a. 2020) - St. (1) Ed. 09

Accettazione **RACCOMANDATA** RICEVUTA
 È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	MINISTERO AFFARI ESTERI E COOP. INTERNAZIONALI		
	DESTINATARIO PRESALE DECA FARNESIUM		
	VIA / PIAZZA 00132 Roma	N° CIV. 10	
	C.A.P. 00132	COMUNE ROMA	PROV. RM
MITTENTE	DAPPI, INTERNAZIONALE CL. NINI PAOLO PINO		
	MITTENTE STRADA PER FRATTA		
	VIA / PIAZZA 33077 S. CILEPPO (VERONA) (OV) (PD)	N° CIV. 35	
	C.A.P. 33077	COMUNE S. CILEPPO (VERONA) (OV) (PD)	PROV. VI
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI		<input type="checkbox"/> Via aerea	<input checked="" type="checkbox"/> A.R.
Contrassegnare la casella interessata		<input type="checkbox"/> Assegno €	(In cifre)

Fraz. 55031 Sez. 03 Operaz. 99
 Causale: R 30/08/2021 11:14
 Peso gr.: 203 Tariffa € 9,25 Affr. € 9,15
 Serv. App.: AR

Bollo (accettazione manuale)

TASSE

POSTEPRI S.P.A.
 PAGOBANCOMAT
ACQUISTO
 UFFICIO POSTALE
 VIA ROMA 38

Eserc. 351311009780001
 A.I.I.C. 00000009509
 Data 30/08/21 Ora 11:37
 TML 65031003 STAN 000634
 Mod. Online B.C. ICC
 AUT. 706941 OPER. 000663
 CVM pin offline

IMPORTO EUR 96,05

TRANSAZIONE ESEGUITA
 ARRIVEDERCI E GRAZIE

RICEVUTA DI ACCETTAZIONE/ADVICE OF RECEIPT

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate internazionali: Poste Italiane SpA non ne risponde. / It is prohibited to send money and valuables through international registered mail. Poste Italiane is not accountable.

Per monitorare la tua spedizione utilizza il **Codice** su **poste.it**, **APP** o tramite **call center**.
You can track your shipment by using the code on the website **poste.it**, the app or via/by call center.

AREA PER LA VIDIMAZIONE SECTION FOR THE DATE-STAMP

Fraz. 65031 Sez. 03 Operaz.104
Causale: EE 30/08/2021 11:30
Peso gr.: 203
Tariffa € 13.85 Affr. € 13.85
Serv. Agg.: AR
Cod. EE: RC233596665IT

NON RILASCIARE L'ETICHETTA
DO NOT REMOVE THE LABEL

MODULO INVIO RACCOMANDATA INTERNAZIONALE FORM TO SEND AN INTERNATIONAL REGISTERED MAIL

Codice RC233596665IT

Si prega di compilare a cura del cliente in stampatello. / The sender need to fill out the form in Block capital letters.

DESTINATARIO/RECEIVER	NOME/NAME	TO THE INDEPENDENT EXPERT TIR. SEWANYANA LIVINGSTONE		
	PAESE/COUNTRY	SWITZERLAND		
	VIA/STREET	PALAIS DES NATIONS	N° CIV./HOUSE NUMBER	10
	CITTA'/CITY	GENEVE	CAP/POSTAL CODE	1211
	TELEFONO/TELEPHONE*	@*		

MITTENTE/SENDER	NOME/NAME	RAPP. INTERNAZ. CLNV. PAOLO PIN		
	PAESE/COUNTRY	ITALIA (TERRITORI VENETI OCCUPATI)		
	VIA/STREET	STRADA PER SACILE FRATA	N° CIV./HOUSE NUMBER	35
	CITTA'/CITY	SACILE	CAP/POSTAL CODE	33077
	TELEFONO/TELEPHONE*	@*		

SERVIZI ACCESSORI/ADDITIONAL SERVICES

- Avviso di Ricevimento (Mod. CN 07)/Advice of delivery
- Contrassegno/Importo da incassare € _____ in cifre/in figures _____ in lettere/in words _____

* il dato è facoltativo/optional information

RICEVUTA DI ACCETTAZIONE/ADVICE OF RECEIPT

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate internazionali: Poste Italiane SpA non ne risponde. / It is prohibited to send money and valuables through international registered mail. Poste Italiane is not accountable.

Per monitorare la tua spedizione utilizza il **Codice** su **poste.it**, **APP** o tramite **call center**.
You can track your shipment by using the code on the website **poste.it**, the app or via/by call center.

AREA PER LA VIDIMAZIONE SECTION FOR THE DATE-STAMP

Fraz. 65031 Sez. 03 Operaz.101
Causale: EE 30/08/2021 11:21
Peso gr.: 203
Tariffa € 13.85 Affr. € 13.85
Serv. Agg.: AR
Cod. EE: RC233596643IT

NON RILASCIARE L'ETICHETTA
DO NOT REMOVE THE LABEL

MODULO INVIO RACCOMANDATA INTERNAZIONALE FORM TO SEND AN INTERNATIONAL REGISTERED MAIL

Codice RC233596643IT

Si prega di compilare a cura del cliente in stampatello. / The sender need to fill out the form in Block capital letters.

DESTINATARIO/RECEIVER	NOME/NAME	OECD SECRETARY GENERAL MATHIAS CORMANN		
	PAESE/COUNTRY	FRANCE		
	VIA/STREET	RUE ANDRE PASCAL	N° CIV./HOUSE NUMBER	2
	CITTA'/CITY	PARIS	CAP/POSTAL CODE	75016
	TELEFONO/TELEPHONE*	@*		

MITTENTE/SENDER	NOME/NAME	RAPP. INTERNAZIONALE CLNV. PAOLO PIN		
	PAESE/COUNTRY	ITALIA (TERRITORI VENETI OCCUPATI)		
	VIA/STREET	STRADA PER FRATA	N° CIV./HOUSE NUMBER	35
	CITTA'/CITY	SACILE - PN	CAP/POSTAL CODE	33077
	TELEFONO/TELEPHONE*	@*		

SERVIZI ACCESSORI/ADDITIONAL SERVICES

- Avviso di Ricevimento (Mod. CN 07)/Advice of delivery
- Contrassegno/Importo da incassare € _____ in cifre/in figures _____ in lettere/in words _____

* il dato è facoltativo/optional information

Posteitaliane

RICEVUTA DI ACCETTAZIONE/ADVICE OF RECEIPT

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate internazionali: Poste Italiane SpA non ne risponde. / It is prohibited to send money and valuables through international registered mail. Poste Italiane is not accountable.

Per monitorare la tua spedizione utilizza il **Codice** su **poste.it**, **APP** o tramite **call center**.

You can track your shipment by using the code on the website **poste.it**, the app or via/by call center.

AREA PER LA VIDIMAZIONE
SECTION FOR THE DATE-STAMP

Fraz. 65031 Sez. 03 Operaz.106
Causale: EE 30/08/2021 11:35
Peso gr.: 203
Tariffa € 13.85 Affr. € 13.85
Serv.Ag.: AR
Cod. EE: RC233596612IT

Mod 22RI - Mod.04010B - Ed.04/20 - EP1788B/1913B - St. [4]

R

RC 2335 9661 2 IT

NON RIMOVERE L'ETICHETTA
DO NOT REMOVE THE LABEL

MODULO INVIO RACCOMANDATA INTERNAZIONALE
FORM TO SEND AN INTERNATIONAL REGISTERED MAIL

Codice RC233596612IT

Si prega di compilare a cura del cliente in stampatello. / The sender need to fill out the form in Block capital letters.

DESTINATARIO/RECEIVER

NOME/NAME **ALTO RAPP. UE AFFARI ESTERI JOSEP BORRELL CORDI GIBBON**

PAESE/COUNTRY **BELGIUM**

VIA/STREET **PALAZZO EUROPA, RUE DE LA LOI** N° CIV./HOUSE NUMBER **155**

CITTÀ/CITY **BRUXELLES** CAPI/POSTAL CODE **1040**

TELEFONO/TELEPHONE* @*

MITTENTE/SENDER

NOME/NAME **RAPPRESENTANIE INTERNAZIONALE CLNIV PAOLO PIN**

PAESE/COUNTRY **ITALIA (TERRITORI VENETI OCCUPATI)**

VIA/STREET **VIA STRADA PER TRAVA** N° CIV./HOUSE NUMBER **35**

CITTÀ/CITY **SACILE - PN** CAPI/POSTAL CODE **33077**

TELEFONO/TELEPHONE* @*

SERVIZI ACCESSORI/ADDITIONAL SERVICES Avviso di Ricevimento (Mod. CN 07)/Advice of delivery
 Contrassegno/Importo da incassare € _____ in cifre/in figures _____ in lettere/in words _____

* il dato è facoltativo/optional information

Posteitaliane

RICEVUTA DI ACCETTAZIONE/ADVICE OF RECEIPT

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate internazionali: Poste Italiane SpA non ne risponde. / It is prohibited to send money and valuables through international registered mail. Poste Italiane is not accountable.

Per monitorare la tua spedizione utilizza il **Codice** su **poste.it**, **APP** o tramite **call center**.

You can track your shipment by using the code on the website **poste.it**, the app or via/by call center.

AREA PER LA VIDIMAZIONE
SECTION FOR THE DATE-STAMP

Fraz. 65031 Sez. 03 Operaz.105
Causale: EE 30/08/2021 11:33
Peso gr.: 203
Tariffa € 17.65 Affr. € 17.65
Serv.Ag.: AR
Cod. EE: RC233596674IT

Mod 22RI - Mod.04010B - Ed.04/20 - EP1788B/1913B - St. [4]

MODULO INVIO RACCOMANDATA INTERNAZIONALE
FORM TO SEND AN INTERNATIONAL REGISTERED MAIL

Codice RC233596674IT

Si prega di compilare a cura del cliente in stampatello. / The sender need to fill out the form in Block capital letters.

DESTINATARIO/RECEIVER

NOME/NAME **ONU SECRETARY GENERAL ANTONIO GUTERRES**

PAESE/COUNTRY **U.S.A.**

VIA/STREET **UNITED NATIONS PLAZA** N° CIV./HOUSE NUMBER **760**

CITTÀ/CITY **NEW YORK** CAPI/POSTAL CODE **10017**

TELEFONO/TELEPHONE* @*

MITTENTE/SENDER

NOME/NAME **RAPPR. INTERNAZIONALE CLNIV. PAOLO PIN**

PAESE/COUNTRY **ITALIA (TERRITORI VENETI OCCUPATI)**

VIA/STREET **VIA STRADA PER TRAVA** N° CIV./HOUSE NUMBER **35**

CITTÀ/CITY **SACILE - PN** CAPI/POSTAL CODE **33077**

TELEFONO/TELEPHONE* @*

SERVIZI ACCESSORI/ADDITIONAL SERVICES Avviso di Ricevimento (Mod. CN 07)/Advice of delivery
 Contrassegno/Importo da incassare € _____ in cifre/in figures _____ in lettere/in words _____

* il dato è facoltativo/optional information

NON RIMOVERE L'ETICHETTA
DO NOT REMOVE THE LABEL

Posteitaliane**RICEVUTA DI ACCETTAZIONE/ADVICE OF RECEIPT**

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate internazionali: Poste Italiane SpA non ne risponde. / It is prohibited to send money and valuables through international registered mail. Poste Italiane is not accountable.

Per monitorare la tua spedizione utilizza il **Codice** su **poste.it**, **APP** o tramite **call center**.

You can track your shipment by using the code on the website **poste.it**, the app or via/by call center.

AREA PER LA VIDIMAZIONE
SECTION FOR THE DATE-STAMP

Fraz. 65031 Sez. 03 Operaz. 103
Causale: EE 30/08/2021 11:29
Peso gr.: 203
Tariffa € 13.85 Affr. € 13.85
Serv. Agg.: AR
Cod. EE: RC233596657IT

Mod 22RI - Mod.04010B - Ed.04/20 - EP1788B/1913B - St. [4]

NON RIMOVERE L'ETICHETTA
DO NOT REMOVE THE LABEL

MODULO INVIO RACCOMANDATA INTERNAZIONALE
FORM TO SEND AN INTERNATIONAL REGISTERED MAIL

Codice RC233596657IT

Si prega di compilare a cura del cliente in stampatello. / The sender need to fill out the form in Block capital letters.

DESTINATARIO/RECEIVER

NOME/NAME **TO THE OTP - MR. KARIM KHAN AT ICC**

PAESE/COUNTRY **THE NETHERLANDS**

VIA/STREET **OUDE WAALSDORPERWEG** N° CIV./HOUSE NUMBER **10**

CITTÀ/CITY **THE HAGUE AK** CAP/POSTAL CODE **2597**

TELEFONO/TELEPHONE* _____ @*

MITTENTE/SENDER

NOME/NAME **RAPPR. INTERNAZIONALE CLNV. PAOLO PIN**

PAESE/COUNTRY **ITALIA (TERRITORI VENETI OCCUPATI)**

VIA/STREET **STRADA PER FRATIA** N° CIV./HOUSE NUMBER **35**

CITTÀ/CITY **SACILE - PN** CAP/POSTAL CODE **33077**

TELEFONO/TELEPHONE* _____ @*

SERVIZI ACCESSORI/ADDITIONAL SERVICES

Avviso di Ricevimento (Mod. CN 07)/Advice of delivery

Contrassegno/Importo da incassare € _____ in cifre/in figures _____ in lettere/in words _____

* il dato è facoltativo/optional information

Posteitaliane**RICEVUTA DI ACCETTAZIONE/ADVICE OF RECEIPT**

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate internazionali: Poste Italiane SpA non ne risponde. / It is prohibited to send money and valuables through international registered mail. Poste Italiane is not accountable.

Per monitorare la tua spedizione utilizza il **Codice** su **poste.it**, **APP** o tramite **call center**.

You can track your shipment by using the code on the website **poste.it**, the app or via/by call center.

AREA PER LA VIDIMAZIONE
SECTION FOR THE DATE-STAMP

Fraz. 65031 Sez. 03 Operaz. 100
Causale: EE 30/08/2021 11:18
Peso gr.: 203
Tariffa € 12.70 Affr. € 12.70 + 1,15
Serv. Agg.:
Cod. EE: RC233596630IT

Mod 22RI - Mod.04010B - Ed.04/20 - EP1788B/1913B - St. [4]

NON RIMOVERE L'ETICHETTA
DO NOT REMOVE THE LABEL

MODULO INVIO RACCOMANDATA INTERNAZIONALE
FORM TO SEND AN INTERNATIONAL REGISTERED MAIL

Codice RC233596630IT

Si prega di compilare a cura del cliente in stampatello. / The sender need to fill out the form in Block capital letters.

DESTINATARIO/RECEIVER

NOME/NAME **TO THE MS. CHRISTINE MADELEINE ODETTE LAGARDE ATECEB**

PAESE/COUNTRY **GERMANY**

VIA/STREET **SONNENMANN STRASSE** N° CIV./HOUSE NUMBER **20**

CITTÀ/CITY **FRANKFURT AM MAIN** CAP/POSTAL CODE **60314**

TELEFONO/TELEPHONE* _____ @*

MITTENTE/SENDER

NOME/NAME **RAPPR. INTERNAZIONALE CLNV. PAOLO PIN**

PAESE/COUNTRY **ITALIA (TERRITORI VENETI OCCUPATI)**

VIA/STREET **STRADA PER FRATIA** N° CIV./HOUSE NUMBER **35**

CITTÀ/CITY **SACILE - PN** CAP/POSTAL CODE **33077**

TELEFONO/TELEPHONE* _____ @*

SERVIZI ACCESSORI/ADDITIONAL SERVICES

Avviso di Ricevimento (Mod. CN 07)/Advice of delivery

Contrassegno/Importo da incassare € _____ in cifre/in figures _____ in lettere/in words _____

* il dato è facoltativo/optional information



Posteitaliane

EP1616 (P) 825 - Mod. 22 R - MOD. 040008 (a. 2020) - St. (1) Ed. 09

Accettazione **RACCOMANDATA** RICEVUTA
 È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	MINISTERO AFFARI ESTERI E COOP. INTERNAZIONALI		
	DESTINATARIO PRESALE DECA FARNESIUM		
	VIA / PIAZZA 00132 Roma	N° CIV. 10	
	C.A.P. 00132	COMUNE ROMA	PROV. RM
MITTENTE	DAPPI, INTERNAZIONALE CL. NINI PAOLO PINO		
	MITTENTE STRADA PER FRATTA		
	VIA / PIAZZA 33077 S. CILE (PER. VERDI, OR. PAV.)	N° CIV. 35	
	C.A.P. 33077	COMUNE S. CILE	PROV. UD
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI		<input type="checkbox"/> Via aerea	<input checked="" type="checkbox"/> A.R.
Contrassegnare la casella interessata		<input type="checkbox"/> Assegno €	(In cifre)

Fraz. 55031 Sez. 03 Operaz. 99
 Causale: R 30/08/2021 11:14
 Peso gr.: 203 Tariffa € 9,25 Affr. € 9,15
 Serv. App.: AR

Bollo (accettazione manuale)

TASSE

POSTEPRI S.P.A.
 PAGOBANCOMAT
ACQUISTO
 UFFICIO POSTALE
 VIA ROMA 38

Eserc. 351311009780001
 A.I.I.C. 00000009509
 Data 30/08/21 Ora 11:37
 TML 65031003 STAN 000634
 Mod. Online B.C. ICC
 AUT. 706941 OPER. 000663
 CVM pin Offline

IMPORTO EUR 96,05

TRANSAZIONE ESEGUITA
 ARRIVEDERCI E GRAZIE

RICEVUTA DI ACCETTAZIONE/ADVICE OF RECEIPT

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate internazionali: Poste Italiane SpA non ne risponde. / It is prohibited to send money and valuables through international registered mail. Poste Italiane is not accountable.

Per monitorare la tua spedizione utilizza il **Codice** su **poste.it**, **APP** o tramite **call center**.
You can track your shipment by using the code on the website **poste.it**, the app or via/by call center.

AREA PER LA VIDIMAZIONE SECTION FOR THE DATE-STAMP

Fraz. 65031 Sez. 03 Operaz.104
Causale: EE 30/08/2021 11:30
Peso gr.: 203
Tariffa € 13.85 Affr. € 13.85
Serv. Agg.: AR
Cod. EE: RC2335966651T

NON RILASCIARE L'ETICHETTA
DO NOT REMOVE THE LABEL

MODULO INVIO RACCOMANDATA INTERNAZIONALE FORM TO SEND AN INTERNATIONAL REGISTERED MAIL

Codice RC2335966651T

Si prega di compilare a cura del cliente in stampatello. / The sender need to fill out the form in Block capital letters.

DESTINATARIO/RECEIVER	NOME/NAME	TO THE INDEPENDENT EXPERT TIR. SEWANYANA LIVINGSTONE		
	PAESE/COUNTRY	SWITZERLAND		
	VIA/STREET	PALAIS DES NATIONS	N° CIV./HOUSE NUMBER	10
	CITTA'/CITY	GENEVE	CAP/POSTAL CODE	1211
	TELEFONO/TELEPHONE*	@*		

MITTENTE/SENDER	NOME/NAME	RAPPR. INTERNAZ. CLNV. PAOLO PIN		
	PAESE/COUNTRY	ITALIA (TERRITORI VENETI OCCUPATI)		
	VIA/STREET	STRADA PER SACILE FRATA	N° CIV./HOUSE NUMBER	35
	CITTA'/CITY	SACILE	CAP/POSTAL CODE	33077
	TELEFONO/TELEPHONE*	@*		

SERVIZI ACCESSORI/ADDITIONAL SERVICES

- Avviso di Ricevimento (Mod. CN 07)/Advice of delivery
- Contrassegno/Importo da incassare € _____ in cifre/in figures _____ in lettere/in words

* il dato è facoltativo/optional information

RICEVUTA DI ACCETTAZIONE/ADVICE OF RECEIPT

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate internazionali: Poste Italiane SpA non ne risponde. / It is prohibited to send money and valuables through international registered mail. Poste Italiane is not accountable.

Per monitorare la tua spedizione utilizza il **Codice** su **poste.it**, **APP** o tramite **call center**.
You can track your shipment by using the code on the website **poste.it**, the app or via/by call center.

AREA PER LA VIDIMAZIONE SECTION FOR THE DATE-STAMP

Fraz. 65031 Sez. 03 Operaz.101
Causale: EE 30/08/2021 11:21
Peso gr.: 203
Tariffa € 13.85 Affr. € 13.85
Serv. Agg.: AR
Cod. EE: RC2335966431T

NON RILASCIARE L'ETICHETTA
DO NOT REMOVE THE LABEL

MODULO INVIO RACCOMANDATA INTERNAZIONALE FORM TO SEND AN INTERNATIONAL REGISTERED MAIL

Codice RC2335966431T

Si prega di compilare a cura del cliente in stampatello. / The sender need to fill out the form in Block capital letters.

DESTINATARIO/RECEIVER	NOME/NAME	OECD SECRETARY GENERAL MATHIAS CORMANN		
	PAESE/COUNTRY	FRANCE		
	VIA/STREET	RUE ANDRE PASCAL	N° CIV./HOUSE NUMBER	2
	CITTA'/CITY	PARIS	CAP/POSTAL CODE	75016
	TELEFONO/TELEPHONE*	@*		

MITTENTE/SENDER	NOME/NAME	RAPPR. INTERNAZIONALE CLNV. PAOLO PIN		
	PAESE/COUNTRY	ITALIA (TERRITORI VENETI OCCUPATI)		
	VIA/STREET	STRADA PER FRATA	N° CIV./HOUSE NUMBER	35
	CITTA'/CITY	SACILE - PN	CAP/POSTAL CODE	33077
	TELEFONO/TELEPHONE*	@*		

SERVIZI ACCESSORI/ADDITIONAL SERVICES

- Avviso di Ricevimento (Mod. CN 07)/Advice of delivery
- Contrassegno/Importo da incassare € _____ in cifre/in figures _____ in lettere/in words

* il dato è facoltativo/optional information